Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 162 del 28 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì 28 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 566.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della metalmeccanica e della installazione di impianti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 566.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della metalmeccanica e della installazione di impianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, *comma quinto*, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, stipulato tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind Centrale, e la Federazione Italiana Metalmeccanici, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Unione Italiana Lavoratori Metallurgici, con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro; nonchè, in pari data, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale della Industria Italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind Centrale, e la Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; e, in pari data, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind Centrale, e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;

Visto l'accordo collettivo nazionale 7 marzo 1958 per la riduzione dell'orario di lavoro negli stabilimenti siderurgici, allegato al predetto contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959;

Visto l'accordo collettivo nazionale 16 marzo 1956 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, stipulato tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termo-Idro-Sanitari, Elettrici e Telefonici, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e la Federazione Italiana Metalmeccanici, l'Unione Italiana Lavoratori Metallurgici, la Federazione Operai e Impiegati Metallurgici; nonchè tra la Delegazione e l'Associazione suddette, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e la Federazione Nazionale Metalmeccanici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori

Visto l'accordo collettivo nazionale 23 ottobre 1959, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, stipulato tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale (Intersind Centrale), e la Federazione Italiana Metalmeccanici, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Unione Italiana Lavoratori Metallurgici, con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro; nonchè, in pari data tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale (Intersind Centrale), e la Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici, con l'assitenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti, stipulato tra le medesime parti di cui al precitato contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 143 del 5 marzo 1961, dei contratti e degli accor

i sopra indicati, depositati presso il Ministero del ivoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le uali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959, relativi ai lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla nstallazione di impianti, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, relativo alla disciplina lell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, richiamate dal contratto collettivo 23 ottobre 1959, ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo nazionale 7 marzo 1958, indicato nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti: dalle imprese appartenenti tradizionalmente alla metalmeccanica destinate alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro; dalle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle della metalmeccanica; dalle imprese siderurgiche esercenti la produzione di ghisa di prima fusione, di acciaio anche se colato in getti, di ferroleghe, di semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati), di laminati e trafilati con processo iniziale a caldo, di tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo, di latta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 6. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA INDUSTRIA METALMECCANICA E ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Addì, 23 ottobre 1959, in Roma

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, presieduta dal comm. *Enrico Battaggion* e composta dai sigg. dott. *Fabio Albanese, Alberto Antonini* dott. *Fausto Arioti*, rag. *Giulio Badaracco*, rag. *Franco Bargagna*, rag. *Ettore Bergamaschi*, dott. *Aldo Bermone*, dott *Fausto Bertoletti* per. ind. cav. *Guido Bertoli*, ing. *Alfredo Bossini*, dott. *Manlio Bucci*, dottor *Aldo Burzio, Mario Salvatore Caminita*, dott. *Sebastiano Campanella*, prof. *Eugenio Capra*, dott. *Giuseppe Caracciolo*, dott. *Aldo Chiabrando*, rag. *Sante Chioatto*, dott *Carlo Ciancetta*, dott. *Vincenzo Ciminelli, Enrico Conti*, dott. *Sandro Dall'Aglio*, rag. *Aldo Dei*, ing. *A. D. Derossi*, ing. *Paolo Derossi*, dott. *Mario D'Onofrio*, avv. *Germano Fanti*, dott. *Mario Fasciano*, dott. *Francesco Favara*, dott. *Tito Favi*, dott. *Guglielmo Ferraris*, dott. *Italo Ferrero*, dott. *Gabriele Ferrini*, dott. *Manlio Forniti*, dott. *Ettore Gagliardi*, dott. *Alberto Gai*, avv. *Giorgio Garino*, rag. *Renzo Gasperini*, dott. *Domenico Gattinara*, dott. *Stefano Gavotti Verospi, Alfredo Ghezzi*, ing. *Pietro Giordano*, dott. *Mario Giovene*, dott. *Ercole Giuliani*, dott. *Enrico Giunta*, dott. *Vincenzo Gnudi*, dott *Guido Goti*, rag. *Rizzieri Gualzetti*, dott. *Guglielmo Guercini*, dott. *Mario Guenzi*, ing. *Augusto Hirschler*, dott *Mario Jori*, avv. *Paolo Manocci*, dott. *Giorgio Marramao*, rag. *Silvio Martuccelli*, dott. *Vittorio Milella*, dottor *Teodoro Montagna*, dott. *Bruno Moraschini*, dott. *Augusto Mussato*, dott. *Filippo Ongarato*, dott. *Pio Orlando*, dott. *Giancarlo Ortolani*, dott. *Alessandro Padula*, rag. *Luigi Parodi*, dott. *Giuseppe Pedone*, avvocato *Vittorio Piccione, Aldo Pietroforte*, avv. *Nino Piraino*, comm. *Bruno Pollazzi*, dott. *Oronzo Quarta*, avv. *Italo Ramorino*, dott. *Mario Ricci*, ing. *Sergio Riva, Ezio Rizzi*, dott. comm. *G. B. Rosa*, dott. *Salvatore Rosano*, dott ing. *Francesco Santagostini*, avvocato *Dino Solaini*, dott. *Antonio Sommariva*, dottor *Bruno Sorato*, dott. *Dino Stefani*, dott. *Giacomo Tropea* dott. *Niccolò Tucci*, dott. *Giuliano Valle*, avvocato *Fausto Vecchi*, dott. *Sandro Viola*, dott. *Augusto Zei*;

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI E DI VENTILAZIONE, IDRICI, SANITARI, ELETTRICI, TELEFONICI ED AFFINI (ASSISTAL), rappresentata dal Presidente ing. *Antonio Bozino* e dal Segretario dott. *Francesco Mandruzzato* e con la partecipazione dei sigg. *Aldo Giovannini* e ing. *Ezio Micheloni*;

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Senatore Borletti* e dall'ing. *Emilio Zacchi*, assistiti dall'avvocato *Rosario Toscani*, dal dott. *Filippo Bazzanti*, dallo avv. *Enzo Bajocco* e dal dott. *Mario Rossi*;

la DELEGAZIONE DI AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, presieduta dal dott. *Raimondo Bariletti* e composta dai sigg. dott. *Emilio Bertelli*, dott. *Cesare Bruno*, dott. *Ezio Buschi*, dott. *Cosimo Calcagnile*, ing. *Rinaldo Canfori*, dott. *Aldo Carisi*, ing. *Adolfo Conti*, comm. *Francesco Crisi*, avv. *Umberto Cuttica*, cav. uff. *Michele D'Ambrosio*, avv. *Severino De Ferrari*, rag. *Giulio De Florio La Rocca*, dott. *Angelo De Lorenzi*, dott. *Ettore Di Pietro*, ing. *Giovanni Dito*, avv. *Mario Einaudi*, dott. *Mario Enrico*, dott. *Luigi Ferrini*, dott. *Golfredo Gramignani*, dott. *Virgilio Laffond*, dott. *Giuseppe Leoni*, rag. *Mario Leonzi*, avv. *Carlo Maccaroni*, dott. *Piero Mecucci*, rag. *Mario Moretti*, rag. *Paolo Mormile*, dott. *Giorgio Orsini*, avv. *Piero Piegari*, rag. *Ingo Ranalico*, dott. *Alberto Sburlati*, dott. *Carlo Alberto Suffritti*, dott. *Albino Tambornini*, ing. *Domenico Zirilli*;

con l'assistenza della DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE INTERSIND CENTRALE, rappresentata dai signori avv. *Alberto Boyer*, dott. *Uberto Allegri*, dott. *Giuseppe Marchesano*;

e

in ordine alfabetico le sotto indicate organizzazioni dei lavoratori:

la FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI (C.I.S.L.), rappresentata da *Franco Volonté*, Segretario generale; *Luigi Zanzi*, Segretario nazionale; *Paolo Pomesano*, Segretario nazionale e da una delegazione composta dai sigg. *Rodolfo Annunziati, Dario Bevini, Luigi Brolpasino, Giuseppe Buffo, Franco Castrezzati, Pio Fracasso Gervasoni, Piero Giorgio, Giulio Intigliotta, Giuseppe Mattei, Giuditto Miele, Giovanni Mola, Carlo Negro, Emilio Paita, Vittorio Panzeri*, on. *Armando Sabatini, Ermido Santi, Pietro Seveso, Bruno Tertulliani, Raoul Valbonesi, Melchiorre Viscardi, Emilio Zeni, Romeo Bettin*, on. *Gerardo Bianchi, Mario Borgognoni, Severino Cover, Luca Fara, Daniele Miazzi, Paolo Sala, Giuseppe Santucci, Francesco Testa, Giuseppe Zucchelli* e dagli esperti *Raffaele Bussolino, Danilo Paolucci, Mario Pezzotta, Rino Samotti*;

assistita dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, nelle persone dell'on. *Bruno Storti*, Segretario generale; dott. *Dionigi Coppo*, Segretario generale aggiunto; dott. *Paolo Cavezzali*, Segretario confederale e dagli esperti dott. *Ettore Azais* e *Giovanni Magnabosco*;

a FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI (F.I.).M.), rappresentata dal Segretario generale on. *Lu-iano Lama*, dal Segretario generale aggiunto *Piero 3oni*, dai Segretari *Albertino Masetti, Elio Pastorino* e *Renato Cappelli* e da una delegazione composta dai igg. *Annibale Carli, Bruno Fernex, Mario Quochi, Giuseppe Sulas, Giuseppe Sacchi, Federico Scarioni, Alfio Daddi*, on. *Ferdinando Vacchetta, Umberto Con-e*, on. *Raffaele Franco, Rino Bonazzi, Oliviero Cardi-ali, Sergio Manetti, Vasco Butini, Augusto Pumpo, Fernando Vecchi, Giuseppe Muraro, Emilio Gugliel-nino*, unitamente a numerose delegazioni di fabbrica;

ssistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario generale onore-ole *Agostino Novella*, dal Segretario generale aggiun-o on. *Fernando Santi* e dai Segretari confederali n. *Vittorio Foa*, on. *Luciano Romagnoli* e *Rinaldo Scheda*;

a UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALLURGICI, rap-resentata dai Segretari nazionali dott. *Bruno Corti, Gino Campani, Giuseppe Della Motta, Secondo Pero-le, Sergio Serena* e da una delegazione composta dai igg. *Giosuè Arvonio, Nicola Biesta, Ferruccio Fer-ari*, dott. *Valerio Lorenzati*, geom. *Amedeo Molino, Giuseppe Paparelli, Benedetto Risso, Giuseppe Saba-ini, Riccardo Mantegazza, Giovanni Patti, Franco Varena, Edoardo Barattucci, Enzo Veronese, Cristo-oro Cazzullo, Mario Baldacci, Carlo Vanin, Alvaro Rossi, Marino Paoli, Ottorino Marchesan, Antonio Guttadauro*;

ssistita dall'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresen-ata dal Segretario coordinatore dott. *Italo Viglianesi* e dal Segretario dott. *Raffaele Vanni*, assistiti dal dot-or *Tullio Repetto*;

Addì, 23 ottobre 1959, in Roma,

tra

a DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, resieduta dal comm. *Enrico Battaggion* e composta lai sigg. dott. *Fabio Albanese, Alberto Antonini* dott. *Fausto Arioti*, rag. *Giulio Badaracco*, rag. *Franco Bargagna*, rag. *Ettore Bergamaschi*, dott. *Aldo Ber-none*, dott. *Fausto Bertoletti*, per. ind. cav. *Guido Bertoli*, ing. *Alfredo Bossini*, dott. *Manlio Bucci*, dot-tor *Aldo Burzio, Mario Salvatore Caminita*, dott. *Se-bastiano Campanella*, prof. *Eugenio Capra*, dott. *Giu-seppe Caracciolo*, dott. *Aldo Chiabrando*, rag. *Sante Chioatto*, dott. *Carlo Ciancetta*, dott. *Vincenzo Cimi-nelli, Enrico Conti*, dott. *Sandro Dall'Aglio*, rag. *Aldo Dei*, ing. *A. D. Derossi*, ing. *Paolo Derossi*, dott. *Ma-rio D'Onofrio*, avv. *Germano Fanti*, dott. *Mario Fa-sciano*, dott. *Francesco Favara*, dott. *Tito Favi*, dott. *Guglielmo Ferraris*, dott. *Italo Ferrero*, dott. *Gabriele Ferrini*, dott. *Manlio Forniti*, dott. *Ettore Gagliardi*, dott. *Alberto Gai*, avv. *Giorgio Garino*, rag. *Renzo Gasperini*, dott. *Domenico Gattinara*, dott. *Stefano Gavotti Verospi, Alfredo Ghezzi*, ing. *Pietro Giordano*, dott. *Mario Giovene*, dott. *Ercole Giuliani*, dott. *En-rico Giunta*, dott. *Vincenzo Gnudi*, dott. *Guido Goti*, rag. *Rizzieri Gualzetti*, dott. *Guglielmo Guercini*, dott. *Mario Guenzi*, ing. *Augusto Hirschler*, dott. *Mario Jori*, avv. *Paolo Manocci*, dott. *Giorgio Marramao*, rag. *Silvio Martuccelli*, dott. *Vittorio Milella*, dottor *Teodoro Montagna*, dott. *Bruno Moraschini*, dott. *Au-gusto Mussato*, dott. *Filippo Ongarato*, dott. *Pio Or-lando*, dott. *Giancarlo Ortolani*, dott. *Alessandro Pa-dula*, rag. *Luigi Parodi*, dott. *Giuseppe Pedone*, avvo-cato *Vittorio Piccione, Aldo Pietroforte*, avv. *Nino Piraino*, comm. *Bruno Pollazzi*, dott. *Oronzo Quarta*, avv. *Italo Ramorino*, dott. *Mario Ricci*, ing. *Sergio Riva, Ezio Rizzi*, dott. comm. *G. B. Rosa*, dott. *Salva-tore Rosano*, dott. ing. *Francesco Santagostini*, avvo-cato *Dino Solaini*, dott. *Antonio Sommariva*, dottor *Bruno Sorato*, dott. *Dino Stefani*, dott. *Giacomo Tro-pea*, dott. *Nicolò Tucci*, dott. *Giuliano Valle*, avvocato *Fausto Vecchi*, dott. *Sandro Viola*, dott. *Augusto Zei*;

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI E DI VENTILAZIONE, IDRICI, SANITARI, ELETTRI-CI, TELEFONICI ED AFFINI (ASSISTAL), rappresentata dal Presidente ing. *Antonio Bozino* e dal Segretario dott. *Francesco Mandruzzato* e con la partecipazione dei sigg. *Aldo Giovannini* e ing. *Ezio Micheloni*;

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Senatore Borletti* e dall'ing. *Emilio Zacchi*, assistiti dall'avvo-cato *Rosario Toscani*, dal dott. *Filippo Bazzanti*, dallo avv. *Enzo Bajocco* e dal dott. *Mario Rossi*;

la DELEGAZIONE DI AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, presieduta dal dott. *Raimondo Bariletti* e composta dai sigg. dott. *Emilio Bertelli*, dott. *Cesare Bruno*, dott. *Ezio Buschi*, dott. *Cosimo Calcagnile*, ing. *Rinaldo Canfori*, dott. *Aldo Carisi*, ing. *Adolfo Conti*, comm. *Francesco Crisi*, avv. *Umberto Cuttica*, cav. uff. *Michele D'Ambrosio*, avv. *Severino De Ferra-ri*, rag. *Giulio De Florio La Rocca*, dott. *Angelo De Lorenzi*, dott. *Ettore Di Pietro*, ing. *Giovanni Dito*, avv. *Mario Einaudi*, dott. *Mario Enrico*, dott. *Luigi Ferrini*, dott. *Golfredo Gramignani*, dott. *Virgilio Laffond*, dott. *Giuseppe Leoni*, rag. *Mario Leonzi*, avv. *Carlo Maccaroni*, dott. *Piero Mecucci*, rag. *Ma-rio Moretti*, rag. *Paolo Mormile*, dott. *Giorgio Orsini*, avv. *Piero Piegari*, rag. *Ingo Ravalico*, dott. *Alberto Sburlati*, dott. *Carlo Alberto Suffritti*, dott. *Albino Tambornini*, ing. *Domenico Zirilli*;

con l'assistenza della DELEGAZIONE SINDACALE INTERA-ZIENDALE INTERSID CENTRALE, rappresentata dai signori avv. *Alberto Boyer*, dott. *Uberto Allegri*, dott. *Giusep-pe Marchesano*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI METALMECCANICI (CISNAL), rappresentata dal suo Segretario nazionale *Verledo Guidi*, dai componenti la Segreteria nazionale *Francesco Suroli* e *Mercedes Colombo* e dai compo-nenti la Giunta *Mansueto Albricci, Enrico Grasso, Nicolò Rattazzi*;

assistita dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NA-ZIONALI LAVORATORI (CISNAL), in persona del suo Segre-tario generale prof. *Giuseppe Landi* e dal Segretario generale aggiunto *Francesco Bloise*.

Addì, 23 ottobre 1959, in Roma,

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, presieduta dal comm. *Enrico Battaggion* e composta dai sigg. dott. *Fabio Albanese, Alberto Antonini* dott. *Fausto Arioti,* rag. *Giulio Badaracco,* rag. *Franco Bargagna,* rag. *Ettore Bergamaschi,* dott. *Aldo Bermone,* dott. *Fausto Bertoletti,* per. ind. cav. *Guido Bertoli,* ing. *Alfredo Bossini,* dott. *Manlio Bucci,* dottor *Aldo Burzio, Mario Salvatore Caminita,* dott. *Sebastiano Campanella,* prof. *Eugenio Capra,* dott. *Giuseppe Caracciolo,* dott. *Aldo Chiabrando,* rag. *Sante Chioatto,* dott. *Carlo Ciancetta,* dott. *Vincenzo Ciminelli, Enrico Conti,* dott. *Sandro Dall'Aglio,* rag. *Aldo Dei,* ing. *A. D. Derossi,* ing. *Paolo Derossi,* dott. *Mario D'Onofrio,* avv. *Germano Fanti,* dott. *Mario Fasciano,* dott. *Francesco Favara,* dott. *Tito Favi,* dott. *Guglielmo Ferraris,* dott. *Italo Ferrero,* dott. *Gabriele Ferrini,* dott. *Mario Forniti,* dott. *Ettore Gagliardi,* dott. *Alberto Gai,* avv. *Giorgio Garino,* rag. *Renzo Gasperini,* dott. *Domenico Gattinara,* dott. *Stefano Gavotti Verospi, Alfredo Ghezzi,* ing. *Pietro Giordano,* dott. *Mario Giovene,* dott. *Ercole Giuliani,* dott. *Enrico Giunta,* dott. *Vincenzo Gnudi,* dott. *Guido Goti,* rag. *Rizzieri Gualzetti,* dott. *Guglielmo Guercini,* dott. *Mario Guenzi,* ing. *Augusto Hirschler,* dott. *Mario Jori,* avv. *Paolo Manocci,* dott. *Giorgio Marramao,* rag. *Silvio Martuccelli,* dott. *Vittorio Milella,* dott. *Teodoro Montagna,* dott. *Bruno Moraschini,* dott. *Augusto Mussato,* dott. *Filippo Ongarato,* dott. *Pio Orlando,* dottor *Giancarlo Ortolani,* dott. *Alessandro Padula,* ragioniere *Luigi Parodi,* dott. *Giuseppe Pedone,* avv. *Vittorio Piccione, Aldo Pietroforte,* avv. *Nino Piraino,* comm. *Bruno Pollazzi,* dott. *Oronzo Quarta,* avv. *Italo Ramorino,* dott. *Mario Ricci,* ing. *Sergio Riva, Ezio Rizzi,* dott. comm. *G. B. Rosa,* dott. *Salvatore Rosano,* dott. ing. *Francesco Santagostini,* avv. *Dino Solaini,* dott. *Antonio Sommariva,* dott. *Bruno Sorato,* dott *Dino Stefani,* dott. *Giacomo Tropea,* dott. *Nicolò Tucci,* dott. *Giuliano Valle,* avv. *Fausto Vecchi,* dottor *Sandro Viola,* dott. *Augusto Zei;*

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI E DI VENTILAZIONE, IDRICI, SANITARI, ELETTRICI, TELEFONICI ED AFFINI (ASSISTAL), rappresentata dal Presidente ing. *Antonio Bozino* e dal Segretario dott. *Francesco Mandruzzato* e con la partecipazione dei sigg. *Aldo Giovannini* e ing. *Ezio Micheloni;*

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Senatore Borletti* e dall'ing. *Emilio Zacchi,* assistiti dall'avvocato *Rosario Toscani,* dal dott. *Filippo Bazzanti,* dallo avv. *Enzo Bajocco* e dal dott. *Mario Rossi;*

la DELEGAZIONE DI AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, presieduta dal dott. *Raimondo Bariletti* e composta dai sigg. dott. *Emilio Bertelli,* dott. *Cesare Bruno,* dott. *Ezio Buschi,* dott. *Cosimo Calcagnile,* ing. *Rinaldo Canfori,* dott. *Aldo Carisi,* ing. *Adolfo Conti,* comm. *Francesco Crisi,* avv. *Umberto Cuttica,* cav. uff. *Michele D'Ambrosio,* avv. *Severino De Ferrari,* rag. *Giulio De Florio La Rocca,* dott. *Angelo De Lorenzi,* dott. *Ettore Di Pietro,* ing. *Giovanni Dito,* avv. *Mario Einaudi,* dott. *Mario Enrico,* dott. *Luigi Ferrini,* dott. *Golfredo Gramignani,* dott. *Virgilio Laffond,* dott. *Giuseppe Leoni,* rag. *Mario Leonzi,* avv. *Carlo Maccaroni,* dott. *Pietro Mecucci,* rag. *Mario Moretti,* rag. *Paolo Mormile,* dott. *Giorgio Orsini,* avv. *Pietro Piegari,* rag. *Ingo Ravalico,* dott. *Alberto Sburlati,* dott. *Carlo Alberto Suffritti,* dott. *Albino Tambornini,* ing. *Domenico Zirilli;*

con l'assistenza della DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE, INTERSIND CENTRALE, rappresentata dai signori avv. *Alberto Boyer* dott. *Uberto Allegri,* dott. *Giuseppe Marchesano;*

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI (F.A.I.L.M.), rappresentata dal Segretario nazionale sig. *Amilcare Vaccani,* dai sigg. *Augusto La Rotonda Francesco Morelli* e da una delegazione composta dai sigg. *Alessio Calza, Sante Luigi Zaccaria, Francesco Picone* e *Marino Borelli;*

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI (C.I.S.A.L.), rappresentata dal Segretario generale dott. *Ubaldo Salvati* e dai Vice Segretari dott. *Gioacchino Dello Russo* e dottor *Giuseppe De Lorenzo.*

Si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per gli stabilimenti industriali specificati come appresso ed i lavoratori dagli stessi dipendenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si applica:

a) agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;

b) agli stabilimenti tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.

A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:

la produzione di metalli non ferrosi (alluminio magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);

la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;

la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);

la fusione di ghisa in getti;

la fusione di acciaio in getti semprechè lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;

la forgiatura e stampaggio a fréddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;

la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;

la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:

navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;

materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tranvie, teleferiche e funivie;

automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;

motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;

aeroplani, idrovolanti, dirigibili e simili e loro parti;

l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;

l'esercizio di bacini di carenaggio;

la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;

vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;

articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;

bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;

reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;

strumenti musicali metallici;

oggetti in ferro battuto;

scatolame ed imballaggi metallici;

la produzione, costruzione montaggio e riparazione di:

motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;

organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;

impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;

macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione misura ed utilizzazione dell'energia;

apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;

apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;

apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;

apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;

macchine ed apparecchi per scavi, perforazione e trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grés ed affini;

macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;

macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);

macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria stampa;

macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento;

macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;

macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;

utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;

utensili ed attrezzi per arti e mestieri; ferri da taglio ed armi bianche;

pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;

apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;

macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;

macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;

armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia;

macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;

orologi in genere;

modelli meccanici per fonderia;

la installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici e comunque di materiale metallico;

la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;

l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto;

ecc. ecc.

c) agli stabilimenti siderurgici che agli effetti del presente contratto, sono quelli per la produzione di:

a) ghisa di prima fusione;

b) acciaio anche se colato in getti;

c) ferroleghe;

d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, gross e medi fucinati);

e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;

f) tubi laminati e trafilati con processo inizial a caldo;

g) latta.

La produzione dei grossi e medi fucinati è conside rata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.

La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.

Alle produzioni di cui alle voci *a*) *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.

Dichiarazione a verbale

Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce *d*) comma *c*), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, nè hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce *a*) stesso comma.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAIA

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà allo operaio con esattezza la località alla quale è destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alla quale è assegnato, e la relativa paga.

La comunicazione avverrà normalmente per iscritto.

L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la località indicata all'atto dell'assunzione stessa.

Prima dell'assunzione l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico dell'azienda.

Chiarimento a verbale

Sopratutto per la piccola e la media industria le parti concordano che non intendono mutare l'attuale stato di fatto nel senso che un operaio con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.

Art. 2.

AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali

Art. 3.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare i seguenti documenti:

a) carta di identità o documento equipollente;

b) libretto di lavoro;

c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;

d) certificato di residenza.

All'operaio potrà essere inoltre richiesto il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

La ditta dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti del suo domicilio.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Nel caso in cui i Comuni siano sprovvisti del libretto di lavoro, a quest'ultimo sarà sostituito l'apposito documento rilasciato dai Comuni stessi.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio dell'operaio avviene con un periodo di prova non superiore a 12 giorni di effettivo lavoro. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, l'operaio sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 12 giorni lavorativi per il caso di malattia e 15 giorni lavorativi per il caso di infortunio.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, all'operaio spetta il seguente trattamento:

La retribuzione delle ore di lavoro compiute dall'operaio ad economia oppure, in caso di lavorazione a cottimo, il guadagno spettantegli per il lavoro eseguito. Tale paga oraria, in difetto di preventiva pattuizione, non dovrà comunque essere inferiore a quella percepita dall'operaio nell'azienda precedente e risultante dal libretto di lavoro.

In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta all'operaio durante il periodo di prova, non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto od in cui abbia svolto le mansioni. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, l'operaio si intenderà senz'altr confermato in servizio e la sua anzianità deve avere l· decorrenza a tutti gli effetti dal giorno della assunzione

Art. 5.

ENTRATA ED USCITA

L'entrata degli operai nello stabilimento sarà rego lata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali

il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell. ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sar: aperto l'accesso allo stabilimento;

il secondo segnale verrà dato 5 minuti prima dell ora fissata per l'inizio del lavoro;

il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per lo inizio del lavoro; a questo segnale l'operaio dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.

Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.

L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro.

Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Per ogni ora di lavoro compiuto dall'operaio oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, l'azienda corrisponderà all'operaio stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, il 7 per cento del minimo di paga base contrattuale della categoria alla quale egli appartiene.

La differenza tra la percentuale prevista al comma precedente (7 per cento) e la minore percentuale (2 per cento) di cui al precedente contratto del 21 giugno 1956 si considera assorbita dal trattamento in atto negli stabilimenti siderurgici. Tale differenza è altresì assorbita fino a concorrenza dai trattamenti in atto sotto qualunque forma in materia di orario di lavoro, inscindibilmente considerati nel loro complesso.

Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, con le esclusioni, in ogni caso, delle attività elencate nell'allegato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purchè non si superino le nove ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.

Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale del lavoro (48 ore settimanali) risulterà dalla media di 3 settimane con un massimo di 8 ore giornaliere, eccezione fatta per il giorno di cambio turno nel quale si potrà raggiungere un massimo di 12 ore. Tale prolungamento di lavoro, per la parte eccedente le 8 ore giornaliere, sarà considerato straordinario e retribuito come tale.

L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l'osservanza delle norme dello accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne.

L'orario verrà affisso all'entrata dello stabilimento.

Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.

Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.

Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, l'operaio del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni dell'operaio siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri operai, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite, mentre le ore intercorrenti tra la cessazione del turno di lavoro e le 8 giornaliere — fermo restando che è lavoro straordinario quello prestato in aggiunta all'orario massimo giornaliero previsto nel 1° comma del presente articolo — saranno retribuite con una maggiorazione del 10 per cento.

Gli operai partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.

Per i dipendenti dagli stabilimenti siderurgici di cui alla lettera *c*) del « campo di applicazione » di cui al presente contratto la durata dell'orario di lavoro è regolata dall'accordo 7 marzo 1958 che fa parte integrante del presente contratto, del quale segue le sorti, e il cui testo è riportato in allegato (*A*).

Per tutto quanto non contemplato nel citato accordo valgono le norme del presente articolo.

Dichiarazioni a verbale

1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione.

2) Le disposizioni di cui al 2° comma del presente articolo (versamento del 7 per cento all'operaio) non si applicano, fino a concorrenza del relativo importo (7 per cento), alle aziende che già corrispondono agli operai compensi per il lavoro prestato oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali.

3) Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito all'operaio di fare accertare dal medico di stabilimento la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

4) Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al comma 6° del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni Interne quali previste dall'accordo interconfederale 8 maggio 1953.

ALLEGATO ALL'ART. 6

Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.

Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.

Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.

Personale che lavora a turni.

Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi operai sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 7.

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO

In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro complesso i 60 minuti.

In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

Lo stesso trattamento deve essere usato all'operaio cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio può chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità relative compreso il preavviso.

Art. 8.

SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO

In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell'orario di lavoro dovuta a provvedimenti di carattere generale, che interessi tutta l'industria, le parti si rimettono alle disposizioni relative alla integrazione in quanto applicabili ed agli accordi che potranno intervenire tra le Confederazioni interessate.

Art. 9.

RECUPERI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 (Sospensione e interruzione del lavoro), è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e la Commissione Interna o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 10.

RIPOSO SETTIMANALE

L'operaio ha diritto ad un riposo settimanale.

Il riposo settimanale coincide con la domenica.

Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.

Gli operai che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per gli operai lavoranti in turni ed affinchè i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.

In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'operaio avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 12 per il lavoro festivo.

Art. 11.

FESTIVITÀ

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 10 (Riposo settimanale);

b) le festività del:

25 aprile (anniversario della Liberazione);
1° maggio (festa del lavoro);
2 giugno (fondazione della Repubblica);
4 novembre (giorno dell'Unità nazionale);

c) le festività di cui appresso:

1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Lunedì di Pasqua (mobile);
5) Ascensione (mobile);
6) Corpus Domini (mobile);
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione di M. V. (15 agosto);
9) Ognissanti (1° novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre).

Per il trattamento delle festività di cui ai punti *b)* e *c)* valgono le norme di legge;

d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono.

Le parti convengono di estendere alla festività di cui al punto *d)* il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per le festività di cui al punto *c)*.

Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto *d)* per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi Istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepita se non fosse stato assente.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui al 1° comma dell'art. 6 (Orario di lavoro) del presente contratto, e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe ed eccezioni di legge e quelle previste nel predetto art. 6.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive al- inizio del turno del mattino; tuttavia non si consi- era notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite i un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzio- amento degli impianti.

Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto i adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei iorni previsti nell'art. 11 (Festività).

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straor- inario, notturno e festivo da corrispondersi oltre alla ormale retribuzione, e da calcolarsi sugli elementi ella stessa indicati al comma successivo sono le se- uenti:

	per lavoro non a turni	per lavoro a turni
	percentuali	
) Lavoro straordinario: prime 2 ore	20	20
ore successive	30	30
) Lavoro notturno: fino alle ore 22	20	15
oltre le ore 22	30	15
) Festivo	50	50
) Festivo con riposo compensativo (1)	10	10
) Straordinario festivo (oltre le 8 ore)	55	55
) Straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1)	35	35
) Straordinario notturno: prime 2 ore	50	40
ore successive	50	45
) Notturno e festivo	60	55
) Notturno festivo con riposo compensativo (1)	35	30
) Straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore)	75	65
n) Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1)	55	50

(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla paga base di fatto comprensiva della indennità di contingenza e, per gli operai ad economia, della maggiorazione del 5 per cento di cui all'art. 2 della Parte IV (Comune) e per gli operai normalmente lavoranti a cottimo della percentuale minima contrattuale di cottimo. Per i concottimisti le percentuali in parola sono computate sulla paga base di fatto, comprensiva dell'indennità di contingenza, aumentata delle seguenti misure valide ai soli effetti del presente articolo:

8 % per partecipazioni al cottimo fino al 50 %

9 % per partecipazioni al cottimo fino all'80 %

10 % per partecipazioni al cottimo oltre l'80 %

Nessun operaio può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l'operaio non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle dieci settimanali.

Gli operai che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario o festivo.

Art. 13.

CUMULO DI MANSIONI

Agli operai che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.

Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopra indicati, si terrà conto nella retribuzione.

Art. 14.

PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

L'operaio deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria cui è stato assegnato.

L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere dalla Direzione assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei confronti dell'azienda.

All'operaio destinato a compiere mansioni inerenti a categorie superiori alla sua, deve essere corrisposta la retribuzione relativa alla categoria superiore.

Decorsi 30 giorni continuativi di disimpegno delle mansioni inerenti alla categoria superiore, l'operaio avrà diritto al passaggio definitivo alla categoria stessa.

La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro operaio assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a sei mesi, aspettativa, non dà luogo al passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente, salvo il caso della mancata riammissione dell'operaio sostituito nelle sue precedenti mansioni.

L'operaio siderurgico retribuito con paga di posto, quando passa a mansioni inferiori, viene retribuito con il guadagno che realizza nelle nuove mansioni e percepisce inoltre una integrazione pari alla differenza esistente fra la paga base di posto inerente alla sua qualifica, maggiorata dell'eventuale aumento personale, e quella vigente per le mansioni di grado inferiore alle quali è stato assegnato. L'integrazione stessa verrà però corrisposta solo fino a concorrenza della retribuzione complessiva (escluse eventuali indennità di calore, di disagio, speciali e simili, inerenti alla piazza di lavoro), realizzata nella piazza di lavoro inerente alla sua qualifica nei due ultimi periodi di paga se il mezzo di produzione è inattivo e nel periodo di paga in corso se il mezzo di produzione è in funzione.

Tale integrazione concorre a formare la retribuzione globale di fatto ai fini di quegli istituti contrattuali in cui si fa riferimento alla retribuzione globale di fatto (oppure alla retribuzione globale).

L'operaio siderurgico retribuito con paga di posto, quando passa a mansioni superiori viene retribuito con il guadagno relativo alle nuove mansioni.

L'occupazione per 65 giorni consecutivi o per 130 giorni saltuariamente in un anno di un posto di lavoro vacante per abbandono definitivo del precedente occupante, fa acquisire all'operaio del I gruppo la relativa qualifica (attrappore, laminatore, I al forno, ecc.).

Non si considera abbandono definitivo del posto di lavoro l'assenza causata da permesso o congedo, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare di leva, richiamo alle armi, questo ultimo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa.

All'operaio siderurgico pagato con paga di posto, che venga adibito ad altri lavori a causa della interruzione dell'esercizio del mezzo produttivo in conseguenza del ciclo periodico stagionale, verrà corrisposto il salario relativo a tali lavori senza alcun riferimento alla precedente posizione retributiva. Sono considerate attività stagionali le produzioni di ghisa e ferroleghe al forno elettrico.

Qualora il passaggio ad un posto di lavoro che comporti una minore retribuzione sia definitivo, non si farà luogo alla corresponsione della integrazione di cui al sesto comma del presente articolo e l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata sarà liquidata, alla risoluzione del rapporto, calcolando la relativa indennità in conformità dell'art. 40 (Indennità di anzianità per licenziamento) del presente contratto, con riferimento al servizio prestato fino al momento del passaggio. Qualora peraltro la retribuzione calcolata ai sensi del citato art. 40 per la finale risoluzione del rapporto risultasse superiore, la intera liquidazione verrà calcolata su tale finale maggiore retribuzione.

Dichiarazione a verbale

La norma di cui al terzo comma non esclude la non corresponsione della maggiore retribuzione nei casi di brevi sostituzioni di compagni di lavoro nel corso della giornata.

Art. 15.

DONNE ADIBITE A LAVORI TRADIZIONALMENTE COMPIUTI DA MAESTRANZE MASCHILI

Alla donna adibita a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.

Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 16.

REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A COTTIMO

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.

Agli operai lavoranti a cottimo saranno comunicati per iscritto — o per affissione nel reparto in cui lavorano — se si tratta di cottimi di squadra o collettivi — all'inizio del lavoro, le lavorazioni da eseguire ed il relativo compenso unitario (tariffa di cottimo), nonchè gli elementi riguardanti il cottimo stesso.

Le tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità e operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 10 per cento del minimo di paga base. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 10 per cento, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore alla normale.

Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause non a lui imputabili, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.

Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.

Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà dell'operaio.

Non è ammessa la compensazione fra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di cottimo, la eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per la integrazione prevista dal 4° comma del presente articolo.

Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinate. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento.

A richiesta dell'operaio l'azienda metterà a disposizione dell'operaio stesso gli elementi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.

Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo potrà avere durata fino a 4 mesi e sarà concordato fra le parti interessate.

Durante il periodo di assestamento sarà concessa all'operaio una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore al 70 per cento di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà all'operaio quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto al comma 4° o per variazioni contingenti delle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale.

I concottimisti. intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e all'operaio devono essere concessi, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90 per cento del presumibile guadagno.

L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato l'operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.

Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

E' proibito all'azienda di servirsi di cottimisti che abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e la azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la Commissione Interna potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.

I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.

Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:

a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;

b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;

c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;

d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia, saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione Interna anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della Commissione Interna.

Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.

Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Chiarimento a verbale

Si intende per periodo di assestamento ai sensi del comma decimo il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. L'accordo tra le parti per la durata dell'assestamento può anche essere tacito.

Art. 17

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione deve essere liquidata all'operaio a settimana, quattordicina, a quindicina o a mese, a seconda della consuetudine aziendale o dell'accordo tra le parti.

Nel caso di liquidazione mensile all'operaio dovrà essere corrisposto, allo scadere di ognuna delle prime tre o quattro settimane del mese o della prima quindicina, a seconda delle consuetudini aziendali o dell'accordo fra le parti, un acconto di circa il 90 per cento della retribuzione globale spettantegli per lo stesso periodo.

Nel caso di liquidazione a quattordicina o quindicina potrà essere corrisposto all'operaio analogo acconto al termine della prima settimana di ogni periodo di paga.

All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata all'operaio una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonchè le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute.

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte dell'operaio stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'operaio oltre i 15 giorni, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 18.

RECLAMI SULLA PAGA

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento: l'operaio che non vi provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.

Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinchè il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

Art. 19.

FERIE

L'operaio ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie pari a:

12 giorni per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;

14 giorni per anzianità di servizio dall'inizio del 4° anno ai 10° compiuto;

16 giorni per anzianità di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto;

18 giorni per anzianità di servizio dall'inizio del 20° anno in poi.

I giorni festivi di cui all'art. 11 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato al comma 9 del presente articolo.

Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni).

L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione con l'osservanza delle norme previste dall'accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Interne, tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

All'operaio che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'azienda, di norma spetterà una giornata di ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di licenziamento o di dimissioni all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale l'operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonchè per le giornate di ferie oltre le dodici, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Per retribuzione globale di fatto, agli effetti del presente articolo, si intende la paga base di fatto e l'indennità di contingenza, più:

per gli operai lavoranti ad economia, la percentuale del 5 per cento di cui all'art. 2 (Forme di retribuzione) della Parte IV (Comune);

per gli operai normalmente lavoranti a cottimo, l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie;

per i concottimisti la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga.

Le singole giornate di ferie s'intendono ragguagliate a otto ore.

All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa.

In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto all'operaio il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

Chiarimenti a verbale

1) Le dizioni del 1° comma « da 1 anno a 3 anni compiuti », « dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto », « dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto » e « dall'inizio del 20° anno in poi » significano che per i primi tre periodi feriali vale lo scaglione di 12 giorni, per i successivi 7 periodi feriali vale lo scaglione di 14 giorni, e per i successivi 9 periodi lo scaglione di 16 giorni.

Nel caso in cui l'operaio abbia goduto, nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 12 giorni, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del 4° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 14 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 16 giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 20° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 18 giorni.

2) La somma da corrispondere all'inizio del periodo feriale potrà essere calcolata con approssimazione e conguagliata nel periodo di paga successivo.

NORMA TRANSITORIA

Ove permanga la situazione prevista dal 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, previo esame tra le competenti organizzazioni territoriali, è consentita la sostituzione del godimento delle giornate di ferie oltre i 6 giorni con la corrispondente indennità.

Art. 20.

GRATIFICA NATALIZIA

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'operaio considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.

Art. 21.

PREMI DI ANZIANITÀ

Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda calcolato a partire dal 1° gennaio 1944, verrà corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianità nella se-

guente misura: al compimento del 10° anno, 125 ore di retribuzione globale; al compimento dal 20° anno, 200 ore di retribuzione globale.

L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.

Per gli operai che al 1° gennaio 1944 avendo superato il 10° anno di anzianità non avessero raggiunto il 20°, l'anzianità di servizio oltre il 10° anno sarà computato per il 50 per cento e si aggiungerà a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto ai premi di cui sopra: così pure l' anzianità superiore ai 20 anni.

Per gli operai che al 1° gennaio 1944 non avessero compiuto i 10 anni di anzianità di servizio, tale anzianità sarà computata per il 50 per cento e si aggiungerà a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio.

A partire dalla data di stipulazione del presente contratto (23 ottobre 1959) viene istituito un nuovo premio di anzianità per il 15° anno nella misura di 125 ore di retribuzione globale. Ai fini della corresponsione di tale premio si terrà conto della anzianità maturata alla data di entrata in vigore del presente contratto, purchè inferiore ai 10 anni compiuti. L'importo del premio è computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto.

Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto avessero già compiuto il 10° anno di anzianità di servizio, al momento del compimento del 15° anno verrà corrisposto un premio straordinario di 75 ore di retribuzione globale. Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto hanno già compiuto 15 anni di anzianità di servizio, ma non i 20, verrà corrisposto, entro il 30 aprile 1960, un premio straordinario di 75 ore di retribuzione globale. La differenza tra il premio ordinario di 125 ore e il premio straordinario di 75 ore (50 ore) verrà corrisposto ai lavoratori di cui al presente comma unitamente al premio di anzianità stabilito per il compimento del 20° anno di cui al 1° comma del presente articolo.

Comunque il cumulo dei premi di anzianità non potrà superare per ogni operaio, nell'intero rapporto di lavoro, le 450 ore.

Il premio di anzianità non si cumula con altre concessioni che fossero già erogate a titolo di anzianità dalle aziende.

Norma transitoria all'art. 21

Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto avessero già usufruito del premio dei 20 anni di 250 ore di cui al precedente contratto, verrà corrisposto, entro il 30 aprile 1960, un premio straordinario di 75 ore.

Chiarimento a verbale

Le parti danno atto che l'anzianità valida agli effetti del diritto al premio di anzianità non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianità pregressa.

Art. 22.

INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE

Qualora nella località ove l'operaio svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno Km. 5 le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità.

Art. 23.

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, la areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.

Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 24.

INDUMENTI DI LAVORO

All'operaio che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.

Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. 25.

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto perchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.

Qualora durante il lavoro l'operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.

Quando l'infortunio accade all'operaio in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Nel caso di assenza per malattia professionale l'operaio dovrà attenersi alle disposizioni previste nell'articolo 26 (Trattamento di malattia).

All'operaio sarà conservato il posto:

a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;

b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

In tali casi, ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.

Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro.

Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, l'operaio deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.

Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti *a*) e *b*) non consenta all'operaio di riprendere servizio, l'operaio stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto a seguito di invalidità permanente totale, verrà corrisposto all'operaio un importo pari a tante frazioni del premio di anzianità di cui all'art. 21 che egli avrebbe maturato al 10° ovvero al 15° ovvero al 20° anno di anzianità di servizio per quanti sono gli anni interi di anzianità maturati rispettivamente sino al 10° dopo il 10° e fino al 15° e dopo il 15°.

Gli operai trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.

L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni, ferie, gratifica natalizia ecc.).

Art. 26.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

In caso di malattia l'operaio deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza e inviare alla azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.

In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;

b) 8 mesi per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 15 compiuti;

c) 10 mesi per anzianità di servizio oltre i 15 anni

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma terzo, pari alla metà dei periodi stessi.

Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto sarà:

a) per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti:
mesi 6 + 3 = 9;

b) per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 15 compiuti:
mesi 8 + 4 = 12;

c) per anzianità di servizio oltre i 15 anni:
mesi 10 + 5 = 15.

L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'operaio di riprendere servizio, l'operaio stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per gli operai valgono le norme regolanti la materia.

L'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni, ferie, gratifica natalizia ecc.).

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

Art. 27.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio compete agli operai ed alle operaie non in prova un congedo matrimoniale di 10 giorni consecutivi.

Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

L'ammontare della retribuzione per congedo matrimoniale non potrà essere inferiore a 72 ore di retribuzione globale. Tale retribuzione per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.

Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscono effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente. Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è altresì dovuto all'operaia che si dimetta per contrarre matrimonio.

Art. 28.

TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per la tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio nonchè per il relativo trattamento, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sulla conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri.

Art. 29.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e l'operaio alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino a un mese dopo la cessazione del servizio militare, salvo richiesta di liquidazione da parte dell'operaio stesso.

L'azienda in tal caso corrisponderà all'operaio non in prova una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso il preavviso.

L'operaio che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato.

Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti per i casi di chiamata o di richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stessi.

Art. 30.

DISCIPLINA AZIENDALE

L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.

Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.

In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori improntaranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.

L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

Art. 31.

MOVIMENTI IRREGOLARI DI SCHEDE O MEDAGLIE

E' proibito fare variazioni o cancellature sulla scheda, ritirare quella di un altro operaio o tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell'orologio controllo.

Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento ai sensi dell'art. 38.

Analoghi provvedimenti saranno presi verso coloro che facessero volontariamente movimenti irregolari delle medaglie.

L'operaio che non avrà fatto il regolare movimento della scheda o della medaglia sarà considerato ritardatario e quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza in officina sarà considerato assente.

Art. 32.

ASSENZE

Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.

L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della paga base e contingenza corrispondente alle ore non lavorate.

Prolungandosi l'assenza ingiustificata per quattro giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, l'operaio può essere licenziato ai sensi dell'art. 38 (Licenziamento per mancanze).

L'assenza ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.

Art. 33.

PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA

Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.

Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dall'operaio entro la prima mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Il permesso ottenuto per l'uscita entro la prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.

Il permesso ottenuto in qualsiasi altro momento dell'orario di lavoro comporta la retribuzione per la durata del lavoro prestato.

Agli operai che frequentano corsi di studio serali o festivi saranno concessi permessi per la durata degli esami.

A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

Per i compiti delle Commissioni Interne che debbono esplicarsi fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953 interverranno accordi fra la Direzione e la Commissione Interna.

Art. 34.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente l'operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.

L'operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento e di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.

E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.

L'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione della azienda.

Al sabato per gli operai non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell'ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere all'operaio di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.

L'operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.

L'operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazone del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subìti.

La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obbiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato all'operaio. L'ammontare delle perdite e dei danni di cui ai comma precedenti potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10 per cento della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante all'operaio, fatte salve le disposizioni e i limiti di legge.

L'operaio deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.

Art. 35.

DIVIETI

E' proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso officine diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione da lavoro senza trattamento economico.

Non sono consentite nello stabilimento le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di oggetti, salvo autorizzazione della Direzione.

L'esazione di contributi a carattere sindacale potrà essere effettuata nello stabilimento fuori dell'orario di lavoro.

Dichiarazione a verbale

La rappresentanza industriale dichiara che la ripetizione, nel testo completo del contratto, della formulazione di cui all'ultimo comma dell'art. 35 della parte prima (Operai) deriva dalla comune intenzione di addivenire alla stesura di un testo unico, in cui siano riportate sia la disciplina del 1948 e sia quella degli accordi raggiunti il 16 marzo 1956 e il 23 ottobre 1959.

Non avendo formato la materia in esame oggetto di specifica rinnovazione la rappresentanza industriale dichiara che nessuna ripercussione, per effetto della redazione del testo unico, può derivare all'ambito applicativo del comma stesso che venne pattuito esclusivamente in relazione alla situazione organizzativa allora in atto.

Le sottoscritte Organizzazioni nazionali dei lavoratori metalmeccanici prendono atto, pur con le riserve nel merito, della sopra riportata dichiarazione della Delegazione degli Industriali metalmeccanici e della Delegazione di aziende a prevalente partecipazione statale.

Art. 36.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale;

b) multa non superiore a 3 ore di paga base e contingenza;

c) ammonizione scritta;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

e) licenziamento a sensi dell'art. 38.

I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio debbono essere portati a conoscenza dell'interessato.

Art. 37

MULTE E SOSPENSIONI

Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione l'operaio che:

a) non si presenti come previsto nell'art. 32 (Assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;

e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;

f) fuori dell'azienda compia per conto di terzi lavori di pertinenza dell'azienda stessa;

g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;

h) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale della azienda;

i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

Art. 38.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

A) *Licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni.*

In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 37 (Multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera *B*).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) lieve insubordinazione ai superiori;

b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;

c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina della azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell'azienda;

d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;

e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto *e*) della seguente lettera *B*);

f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;

g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dello operaio;

h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 37 (Multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 37 (Multe e sospensioni).

Ai fini di cui al comma precedente non saranno considerate le sanzioni comminate anteriormente agli ultimi cinque anni per ritardato inizio del lavoro senza giustificato motivo (art. 37. lett. *b*).

B) *Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.*

In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) non lieve insubordinazione ai superiori;

b) furto nello stabilimento;

c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dello stabilimento;

d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;

e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;

g) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina della azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l'impiego di materiale dell'azienda;

h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 39.

PREAVVISO

Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 38 (Licenziamento per mancanze) o le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

sei giorni (48 ore) fino al 5° anno compiuto di anzianità di servizio;

nove giorni (72 ore) oltre il 5° e fino al 10° anno compiuti di anzianità di servizio;

dodici giorni (96 ore) oltre il 10° anno compiuto di anzianità di servizio.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio preavvisato, per la ricerca di nuova occupazione interverranno accordi tra l'operaio e l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa.

Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

Art. 40.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda per licenziamento non ai sensi dell'articolo 38 (Licenziamenti per mancanze) l'azienda deve corrispondere, all'atto del licenziamento, una indennità da calcolarsi, secondo quanto disposto dagli articoli 2120 e 2121 codice civile, in base alle seguenti norme:

1) per l'anzianità di servizio maturata anteriormente al 15 gennaio 1948, il numero delle giornate di indennità spettanti all'operaio in applicazione dei precedenti contratti collettivi (30 luglio 1936 per gli stabilimenti meccanici e 26 aprile 1940 per gli stabilimenti siderurgici) verrà aumentato di una giornata (8 ore) per ogni anno intero di anzianità di servizio maturata.

2) per l'anzianità di servizio maturata dal 15 gennaio 1948:

a) giorni 5 (40 ore) per il primo anno compiuto;

b) giorni 6 (48 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 1° e sino al 4° compiuto;

c) giorni 9 (72 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 4° e sino al 10° compiuto;

d) giorni 12 (96 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e sino al 18° compiuto;

e) giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 18° anno compiuto.

Per il riconoscimento di tali misure si terrà conto anche della anzianità di servizio in precedenza maturata.

Trascorso il primo anno di anzianità di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.

La gratifica natalizia sarà conteggiata nella retribuzione ai fini del calcolo della indennità di licenziamento.

Art. 41.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

All'operaio dimissionario l'azienda è tenuta a corrispondere le percentuali sottoindicate dell'indennità di anzianità determinata nel numero di giornate previsto all'art. 40 e calcolata sugli elementi della retribuzione specificati nel secondo comma del presente articolo:

1) 50 per cento per anzianità di servizio da 2 a 5 anni compiuti;

2) 75 per cento per anzianità di servizio oltre 5 e sino a 10 anni compiuti;

3) 100 per cento per anzianità di servizio superiore a 10 anni.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è calcolata sulla paga base individuale di fatto e indennità di contingenza più eventuali terzo e quarto elemento contrattuale, più:

— per i lavoratori normalmente retribuiti ad economia: la percentuale del 5 per cento prevista dall'articolo 2 (Forme di retribuzione) della parte IV (Comune);

— per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo: la percentuale minima garantita di cottimo di cui all'art. 16 (Regolamentazione del lavoro a cottimo);

— per i concottimisti: le seguenti percentuali computate sulla paga base di fatto:

8% per partecipazione al cottimo fino al 50%
9% per partecipazione al cottimo fino all'80%
10% per partecipazione al cottimo oltre l'80%

L'intera indennità di cui sopra è dovuta anche in caso di dimissione dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo e 55° anno di età se donna, nonchè alle operaie dimissionarie per matrimonio.

Per l'apprendista, fermo restando il calcolo dell'indennità sulla intera anzianità di servizio, ai soli effetti dell'applicazione delle percentuali suddette, si adottano i seguenti criteri:

— per il caso 1 (50 per cento) deve avere compiuto da operaio il 2° anno dal giorno dell'ultimazione del periodo di apprendistato:

— per i casi 2 e 3 (75-100 per cento) si tiene conto di tutta la anzianità di servizio esclusi i primi due anni di apprendistato.

Art. 42.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio le indennità di cui agli articoli 39 e 40 (Preavviso-Licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 Cod. civ.

Inoltre, agli aventi diritto verrà corrisposto un importo pari a tante frazioni del premio di anzianità di cui all'art. 21 che il lavoratore deceduto avrebbe maturato al 10°, ovvero al 15° ovvero al 20° anno di anzianità di servizio per quanti sono gli anni interi di anzianità maturati rispettivamente fino al 10°, dopo il 10° e fino al 15° e dopo il 15°.

Art. 43.

CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAIA

Gli operai degli stabilimenti metalmeccanici e gli operai del 2° gruppo degli stabilimenti siderurgici sono suddivisi in categorie, secondo le definizioni qui appresso riportate.

UOMINI.

Operai specializzati. — Sono gli operai qualificati che compiono lavori per la esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica, che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione acquisita in scuole professionali, e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità che vengono ad essi affidati.

A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti operai, anche se non provenienti dalla categoria degli operai qualificati, purchè rivestano le caratteristiche proprie della categoria degli operai specializzati:

utensilisti attrezzisti calibristi stampisti scoccai ebanisti e tappezzieri di lavori fini verniciatori filettatori a mano incartatori modellatori traccia-

tori fucinatori non a stampo incisori a bulino elettricisti collaudatori per complesse operazioni di collaudo montatori di macchine di apparecchi e di complessive loro parti addetti all'attrezzatura e messa a punto delle macchine automatiche specialisti di tempera e cementazione conduttori patentati di importanti impianti di caldaie a vapore formatori, animisti a mano, ramolatori che lavorano su disegno, sagoma e comunque eseguiscono getti complessi non in serie plattoristi che eseguiscono stampi e modelli in metallo fuso per placche modello, e comunque quegli altri operai che eseguono mansioni le cui caratteristiche rientrino nella definizione della categoria.

Operai qualificati. — Sono gli operai che eseguono lavori che richiedono una specifica capacità pratica.

A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria, oltre a quelli elencati nella categoria degli specializzati che però non rivestono le caratteristiche previste per la categoria stessa, i seguenti operai:

aggiustatori meccanici; telaristi per biciclette; meccanici alla manutenzione; fabbri; carpentieri in ferro: fucinatori a stampo; calderai, ribattitori di caldaie; tubisti comuni, lattonieri; saldatori a gas ed elettricità; tornitori in genere ed alesatori; fresatori; piallatori; trapanisti, montatori di macchine a serie; pulitori; nichelatori; argentatori e decoratori (elettrogalvanica); smaltatori; verniciatori; carpentieri in legno; operai alle macchine lavorazione legno; avvolgitori e bobinatori; fuochisti autorizzati; muratori-stozzatori; scalpellatori; formatori ed animisti a mano su modello; falegnami.

Manovali specializzati. — Sono coloro che vengono adibiti a lavori per abilitarsi ai quali non occorre che breve periodo di pratica oppure coloro che sono assegnati a particolari servizi per i quali occorre qualche attitudine e conoscenza.

A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria:

guidamacchine attrezzate; montatori addetti a montaggio semplice a serie; tracciatori con sagoma; saldatori a punto; pulitori e nichelatori addetti a bagni galvanici; distributori di utensili; addetti alla tempera; fuochisti comuni; punzonatori, tienichiodi e tienileva; battimazza e ribaditori comuni; gruisti e imbragatori; coloritori e verniciatori; stuccatori; cesoiatori; tranciatori di lamiere: ausiliari magli pneumatici e bilancieri; aiutanti zincatori; stagnatori; acidulatori; addetti a trapani per lavori comuni; riparatori cinghie per trasmissione; arrotini; tagliatori autogeni; molatori; addetti a gasogeni; imballatori; ingrassatori; scaldachiodi; raddrizzatori di profilati; fornaioli; colatori forni e aiuto forni (esclusi forni Martin); formatori e animisti alle macchine, a lavori in serie e su placca; sbavatori a mano ed a martello pneumatico; sabbiatori.

Manovali comuni. — Solo coloro che in genere compiono lavori di pulizia e di trasporto a mano di materiali ed altri simili lavori.

DONNE.

I Categoria. — Donne che compiono lavori caratteristici dell'operaio qualificato maschile, oppure lavori che richiedono un non breve periodo di tirocinio; donne che compiono lavori caratteristici del manovale specializzato maschile che siano particolarmente disagiati o particolarmente pesanti; come ad esempio:

manovra e conduzione di macchine operatrici automatiche e semi-automatiche compresa la messa a punto dei relativi attrezzi, utensili e congegni operativi senza l'ausilio di terzi; finitura aggiustaggio e montaggio di macchine, apparecchi e attrezzi che richiedono particolari cognizioni tecnico-pratiche; saldature escluse quelle a punto, a goccia e a rotella; operazioni di prova e di collaudo richiedenti particolari cognizioni tecnico-pratiche; addette ad altre mansioni che abbiano analoghe caratteristiche.

II Categoria. — Donne che compiono lavori qualsiasi alle macchine, o altri lavori al banco non comprese in terza categoria come, ad esempio:

manovra e conduzione di macchine operatrici semplici e complesse, automatiche e non automatiche, con l'intervento dell'operaio ausiliario per l'attrezzatura, la determinazione dei fermi e la messa a punto delle macchine; montaggi semplici di macchine e apparecchi in serie; saldatura a punto, a goccia e a rotella; collaudi non elementari e prove a mezzo di apparecchi; lavori di manovalanza pesante; lavori disagiati; addette ad altre mansioni che abbiano analoghe caratteristiche.

III Categoria. — Donne che compiono lavori di pulizia, di trasporto di natura molto leggera, nonchè lavori leggeri semplici eseguiti senza l'ausilio di macchine operatrici, come ad esempio:

addette a controlli elementari che non richiedono una particolare esperienza e pratica di lavoro; incartatrici; impacchettatrici; etichettatrici; marcatrici con timbro o pennello; cernitrici al banco di pezzi semplici, contatrici; pulitrici a mano di piccoli pezzi; addette a cuciture semplici a mano; addette alla spelatura dei fili; addette alla infilatura di rondelle e simili; addette ad altre mansioni che abbiano analoghe caratteristiche.

I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.

Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tale controversia, sarà esaminata in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione Interna.

Tale tentativo dovrà esaurirsi entro in più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.

Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 44.

SUDDIVISIONE DELLE MAESTRANZE SIDERURGICHE

Gli operai degli stabilimenti siderurgici, intendendosi per tali gli stabilimenti elencati al paragrafo *C*) del capitolo « Campo di applicazione del contratto », sono suddivisi in due gruppi:

1° Gruppo. — Operai addetti alle produzioni e ai procedimenti elencati al paragrafo *C*) nonchè operai addetti ai relativi servizi ausiliari intendendosi per tali i servizi la cui attività è connessa alle produzioni e ai procedimenti elencati nello stesso paragrafo *C*).

2° Gruppo. — Tutti gli altri operai.

Servizi ausiliari. — Salvo eventuali variazioni rese necessarie dalla diversa attrezzatura di qualche stabilimento o da particolari sistemi di lavorazione, sono da considerarsi ausiliari del 1° gruppo gli operai addetti ai seguenti servizi:

muratori, elettricisti, fabbri e meccanici addetti stabilmente all'esercizio; addetti alla preparazione di elettrodi; addetti ai servizi idraulici e di ventilazione; addetti alle caldaie e alle scorie; gassisti, addetti alle provviste per rifornimento dei forni e dei treni di laminazione; addetti al servizio di finitura ed al passaggio al piazzale dei lingotti, delle barre, dei laminati, profilati, trafilati e fucinati; addetti alla sorveglianza delle prove chimiche e meccaniche esclusi quelli dei servizi generali; addetti al controllo delle calorie; addetti al laboratorio controllo ed esperienza (ricevitori ed operatori di turno al servizio acciaierie, ricevitori del collaudo di turno al servizio laminatoi); addetti al ritiro del materiale ai treni di laminazione e della fucinatura.

Le eventuali variazioni di cui al precedente capoverso saranno concordate tra le organizzazioni sindacali competenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori, le quali potranno farsi assistere, rispettivamente, dai rappresentanti della azienda interessata e dalla Commissione Interna o da una rappresentanza di essa. Tali variazioni costituiranno, nei confronti dello o degli stabilimenti cui si riferiscono, parte integrante del presente contratto.

Fonderie di getti di acciaio. — Nelle fonderie di getti di acciaio, intendendosi per tali quelle indicate al paragrafo *C*) lett. *b*) del capitolo « Campo di applicazione del contratto » appartengono al 1° gruppo siderurgici gli operai addetti:

alla provvista per il rifornimento dei forni; alla elaborazione della colata (dalla carica alla colata in secchia); alla colata in secchia e al riempimento delle forme; al servizio fosse; alla preparazione elettrodi; ai servizi idraulici e di ventilazione; alle caldaie e alle scorie; alla sorveglianza delle prove chimiche e meccaniche, esclusi quelli dei servizi generali; al controllo delle calorie; al laboratorio controllo ed esperienze: al passaggio al piazzale dei getti e dei lingotti; muratori, elettricisti, fabbri e meccanici addetti stabilmente all'esercizio delle operazioni di cui sopra.

Art. 45.

MINIMI DI PAGA ORARIA

I minimi di paga base oraria sono quelli riportati nelle tabelle allegate (n. 3 e 4).

Art. 46.

PAGHE DI POSTO AGLI OPERAI SIDERURGICI

Gli operai del 1° Gruppo direttamente addetti alle produzioni e procedimenti di cui al paragrafo *C*) del « Campo di applicazione del contratto » sono retribuiti con la paga base di posto della piazza di lavoro alla quale sono di volta in volta adibiti, fermo restando quanto disposto ai comma 6 e seguenti dell'art. 14 (Passaggio temporaneo di mansioni).

Uguale criterio viene adottato per gli operai del 1° Gruppo addetti ai servizi ausiliari specificati nell'art. 44 (Suddivisione delle maestranze siderurgiche) semprechè partecipino al cottimo collettivo della relativa squadra di produzione siderurgica, nonchè per i gassisti, addetti al servizio di finitura ed al passaggio al piazzale dei lingotti, delle barre, dei laminati, dei profilati, dei trafilati e dei fucinati anche se non partecipanti al cottimo collettivo della squadra di produzione siderurgica.

Le paghe basi di posto per le piazze di lavoro sono quelle derivanti dalla precedente regolamentazione contrattuale modificate in virtù degli accordi salariali di carattere generale, di eventuali accordi aziendali o di atti unilaterali dell'azienda.

La paga base di posto non dovrà, per la manovalanza, essere in ogni caso inferiore:

al minimo di paga base contrattuale per la categoria del manovale specializzato del secondo gruppo, per la manovalanza che fa parte della squadra di produzione siderurgica;

al minimo di paga base contrattuale del manovale comune del secondo gruppo per la manovalanza che non fa parte della squadra di produzione siderurgica.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i prospetti riportanti tali paghe basi di posto saranno depositati da ogni stabilimento siderurgico presso l'Organizzazione industriale competente per territorio, che provvederà a darne copia alle corrispondenti Organizzazioni dei lavoratori.

Le Associazioni locali dei lavoratori si incontreranno entro il mese successivo alla data stabilita per la rimessa dei prospetti predetti, con la corrispondente Associazione degli industriali per redigere, nei confronti di ogni singolo stabilimento siderurgico, il verbale che riporterà l'elenco delle paghe basi orarie di posto e relative quote di contingenza vigenti in quel momento per tutti gli esercizi rientranti nelle attività del 1° gruppo. Tale verbale sarà vistato dalle Federazioni Nazionali di Categoria.

Nel caso di installazione di nuovi impianti o di modifiche a quelli esistenti, le paghe basi orarie per i singoli posti di lavoro saranno determinate in relazione all'affinità di mansioni esistenti nello stabilimento. Qualora invece il nuovo impianto riguardi uno stabilimento di nuova costruzione, per cui non si possa riscontrare l'affinità suddetta, le Associazioni sindacali concorderanno le direttive perchè nella determi-

nazione delle paghe di posto l'azienda si conformi alla situazione di paghe basi esistenti presso un altro impianto similare indicato di comune accordo dalle Associazioni stesse.

Per gli operai addetti ai servizi ausiliari di cui all'art. 44 (Suddivisione delle maestranze siderurgiche) che non partecipino ai cottimi collettivi di squadra verranno osservate le norme fissate per gli operai del secondo gruppo.

Negli articoli del presente contratto in cui si richiama la paga base contrattuale, tale denominazione, per gli operai del 1° gruppo, si intende sostituita con « paga base di posto », mentre per paga base di fatto si intende la paga base di posto con l'aggiunta dell'eventuale aumento personale.

La paga base di posto sarà quella del posto di lavoro occupato nel momento in cui sorge il diritto al trattamento previsto nel singolo articolo, ogni qualvolta vi è immediata connessione tra lavoro prestato e trattamento economico, come ad esempio: compenso per lavoro straordinario, festivo, notturno, utile di cottimo; multe.

La paga base di posto sarà quella del posto prevalentemente occupato in uno dei periodi sotto indicati e per i casi relativi, ogni qualvolta non vi è l'immediata connessione sopra enunciata:

periodo di paga in corso: per il trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali; indennità sostitutiva del preavviso; congedo matrimoniale:

quattro settimane o due quindicine di effettivo servizio immediatamente precedenti il godimento delle ferie o la maturazione del diritto al premio di anzianità o la maturazione del diritto alla gratifica natalizia: per il calcolo delle corrispondenti indennità.

Dichiarazioni a verbale

a) la variazione della contingenza sarà attuata osservando i criteri per tale scopo adottati ed attualmente vigenti nei singoli stabilimenti;

b) nel caso in cui il licenziamento o il congedo matrimoniale si verifichino mentre l'operaio è sospeso, per periodo di paga in corso si intende l'ultimo periodo di paga che ha immediatamente preceduto la sospensione.

Art. 47

LAVORI INDIRETTAMENTE PRODUTTIVI NEGLI STABILIMENTI SIDERURGICI

Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti operazioni:

ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldo:

1) riparazioni; 2) riscaldo od alimento); 3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite;

ai treni di laminazione:

1) cambio di cilindri; 2) cambio di gabbie; 3) cambio di cuscinetti, manicotti ed allunghe; 4) pulizia generale;

alla trafilatura a caldo:

1) riparazione:

alla fucinatura:

1) attrezzaggio; 2) riparazione;

alla stagnatura e piombatura:

1) riparazioni; 2) pulizia generale.

1. *A*) Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per la esecuzione delle operazioni sopra elencate, gli operai ad esse addetti, semprechè componenti la stessa squadra di produzione, percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui misura non dovrà essere inferiore all'85 per cento dell'utile medio orario di cottimo realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni stesse.

1. *B*) Qualora gli stessi lavori vengano eseguiti nel periodo di normale fermata della produzione nell'intervallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seguente, gli operai addettivi, semprechè appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria realizzata per le ore ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si verifichino le prestazioni suddette.

2. Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare ore in più del turno normale giornaliero indipensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall'art. 12 per il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile.

Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal predetto art. 12.

Art. 48.

VARIAZIONI NELLE SQUADRE AI FORNI ED AI TRENI NEGLI STABILIMENTI SIDERURGICI

Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra, il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, si seguirà la procedura stabilita dall'art. 10 Parte IV (Comune) del presente contratto.

Art. 49.

SOSTITUZIONE DI PERSONALE DI SQUADRA ASSENTE NEGLI STABILIMENTI SIDERURGICI

L'azienda deve provvedere alla sostituzione dell'operaio componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.

Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti operai della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione globale di fatto

che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra gli operai della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione dell'operaio assente.

Chiarimento a verbale

L'eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del precedente art. 49 non può protrarsi, per lo stesso operaio, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l'assenza.

Art. 50.

ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

1) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, cavallanti, stallieri, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.

2) Detti lavoratori possono essere assunti per l'orario normale di lavoro o per un orario giornaliero di 9 o 10 ore.

L'orario normale massimo di lavoro non potrà comunque superare le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali.

Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del Comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario.

Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.

3) Ai predetti lavoratori, assunti per l'orario normale di lavoro giornaliero o che di fatto già effettuino tale orario, viene corrisposta la retribuzione della categoria nella quale il lavoratore è incasellato.

Qualora a questi lavoratori fossero richieste ore di lavoro in più delle 8 queste vengono retribuite col trattamento di straordinario previsto dall'art. 12.

4) Ai predetti lavoratori assunti per un orario giornaliero rispettivamente di 9 o 10 ore, viene corrisposta la seguente retribuzione giornaliera:

per orario di 9 ore: 8 intere e un'ora al 75 per cento di retribuzione della categoria nella quale il lavoratore è incasellato (paga di fatto, contingenza, eventuali incentivi, ecc.);

per orario di 10 ore: 8 ore intere e 2 ore al 75 per cento di retribuzione della categoria nella quale il lavoratore è incasellato (paga di fatto, contingenza, eventuali incentivi, ecc.).

Le eventuali ore di lavoro in più delle 9 o delle 10 ore, rispettivamente, verranno compensate con le maggiorazioni di straordinario di cui all'art. 12 del presente contratto.

Nei riguardi dei lavoratori che nell'ambito di 9 o 10 ore di servizio giornaliero svolgono con carattere di normalità un'attività equiparabile a 8 ore di attività, viene a cessare il particolare trattamento di cui al primo comma del presente paragrafo e si applica il trattamento normale vigente per gli operai di produzione con la corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario di cui al citato articolo 12, per la 9ª o per la 9ª e 10ª ora.

I lavoratori che ritengono di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente comma faranno richiesta al datore di lavoro che venga loro riconosciuto il corrispondente trattamento.

Per la eventuale contestazione si seguirà la normale procedura, restando inteso che, in ogni caso, la definizione della contestazione modificativa della situazione in atto sarà operante dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, con esclusione di qualsiasi applicazione retroattiva rispetto alla data suddetta.

Ai fini di tutti gli istituti contrattuali, la retribuzione oraria si ricava dividendo la retribuzione giornaliera per 8¾ in caso di orario giornaliero di 9 ore e per 9½ in caso di orario giornaliero di 10 ore. Peraltro le ferie verranno compensate con la retribuzione giornaliera.

5) Ai lavoratori per i quali l'orario normale di lavoro è fissato in 9 o in 10 ore giornaliere, è garantita la continuità di questo orario e le eventuali modifiche a questo orario di lavoro debbono essere comunicate per iscritto con un mese di preavviso.

Durante il mese di preavviso, a questi lavoratori viene corrisposta la stessa paga, anche se viene ad essi fatto effettuare un orario inferiore.

6) I lavoratori di cui al precedente paragrafo 1) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti.

UOMINI

A) (corrispondente agli operai specializzati): autisti esterni meccanici; motoscafisti: infermieri patentati; addetti alle cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dello stabilimento) che eseguono lavori di riparazione in dette cabine.

B) (corrispondente agli operai qualificati): autisti non meccanici; addetti alla cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica che sono fuori dello stabilimento; infermieri autorizzati addetti al servizio estinzione incendi.

C) (corrispondente ai manovali specializzati): tutti gli uomini di cui al precedente paragrafo 1) non compresi nei raggruppamenti *A*) e *B*). Portieri; guardiani diurni e notturni; fattorini: possono essere classificati nel raggruppamento *B*) o nel raggruppamento *C*). Eventuali contestazioni riguardanti tale classificazione saranno esaminate tra la Direzione e la Commissione Interna ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall'art. 10 (Reclami e controversie) della Parte IV (Comune) del presente contratto.

DONNE

D) (corrispondente alle donne di I): infermiere patentate.

E) (corrispondente alle donne di II): tutte le altre donne addette alle mansioni indicate nel paragrafo 1).

7) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda oltre a quanto previsto dall'art. 1 (Assunzione), deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al paragrafo 1) del presente articolo l'orario normale di lavoro e la relativa paga giornaliera.

8) In riferimento all'art. 24 ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.

9) Fermo restando l'art. 11 della Parte IV (Comune), il presente articolo non modifica le eventuali situazioni di diritto derivanti da accordi o regolamenti più favorevoli ai lavoratori.

Dichiarazione a verbale sul paragrafo 6.

Con la norma di cui al comma 5° del paragrafo 6, le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorino che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole.

Art. 51.

TRASFERTE

I) Agli operai in trasferta competerà il seguente trattamento:

1) la corresponsione dell'indennità per il pasto meridiano previsto dal paragrafo V) e ciò quando, considerato l'intervallo meridiano che la ditta loro concede tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che gli operai stessi, usando dei normali mezzi di trasporto, ove rientrassero nello stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, abbiano un periodo di tempo per consumare il pasto inferiore a 40 minuti od al minore tempo concesso agli altri operai dello stabilimento di origine per la consumazione del pasto.

Agli effetti del presente paragrafo l'intervallo meridiano suddetto non potrà superare le due ore e pertanto per ogni intervallo che verrà concesso in misura superiore non sarà considerata la parte eccedente le due ore.

Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità in argomento qualora gli operai, partecipando normalmente alla mensa aziendale, possano consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sono stati comandati a lavorare senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbero incontrata nella prima mensa.

In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino alla concorrenza dell'indennità per il pasto meridiano previsto al paragrafo V)

2) la corresponsione per il pasto serale prevista al paragrafo V), quando gli operai non possano, usando dei mezzi normali di trasporto, rientrare nella propria abitazione entro le ore 22 oppure entro il maggior tempo in cui rientrerebbero partendo dallo stabilimento di origine, alla fine del loro orario normale;

3) la correspensione dell'indennità per il pernottamento, prevista al paragrafo V), quando gli operai usando dei normali mezzi di trasporto non possano rientrare nella propria abitazione entro le ore 24, oppure entro il maggior tempo in cui vi rientrerebbero partendo dallo stabilimento di origine alla fine del loro orario normale;

4) la corresponsione dell'intera indennità di trasferta giornaliera, di cui al paragrafo IV), quando si verificano unitamente le condizioni previste ai paragrafi precedenti.

II) il presente articolo non si applica nei confronti degli operai:

a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.

Per questi operai i minimi di paga base contrattuali si considerano aumentati del 30 per cento.

Nei confronti di tali operai troveranno però applicazione le disposizioni di cui:

al paragrafo VI, secondo e terzo capoverso, nel senso che in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il detto 30 per cento del minimo di paga base contrattuale nei limiti previsti da tale paragrafo nonchè il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto occorrenti nei casi previsti dal paragrafo stesso;

ai paragrafi XII; XIV; XV per quest'ultimo nel senso che la maggiorazione per le zone malariche verrà computata sul 30 per cento del minimo di paga base contrattuale.

Agli stessi dovranno naturalmente essere rimborsate le eventuali spese di trasporto incontrate.

Tale eccezione non è tuttavia applicabile agli operai che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda;

b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici di illuminazione, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione di macchine di ufficio e radio.

La determinazione dei limiti territoriali dei centri urbani sarà fatta localmente dalle Associazioni sindacali provinciali. In caso di disaccordo deciderà lo Ispettorato del Lavoro competente.

III) Per gli operai che vengono inviati a prestare la loro opera presso altri stabilimenti della stessa azienda dalla quale dipendono (ivi compresi: laboratori, cantieri navali, navi, campi di volo e collaudo), quando tali stabilimenti siano situati nell'ambito dello stesso Comune ove trovasi lo stabilimento per il quale sono stati assunti o presso il quale sono stati effettivamente trasferiti, le Organizzazioni provinciali determineranno, con contratti da stipularsi azienda per azienda, quando ricorrono gli estremi perchè gli operai vengano considerati in trasferta in relazione a particolari disagi ed oneri ai quali gli operai stessi siano sottoposti e stabiliranno altresì il trattamento da farsi eventualmente in deroga a quello stabilito dal presente articolo.

IV) L'indennità di trasferta giornaliera da corrispondersi agli operai comandati in trasferta ai sensi del paragrafo I) punto 4), non dovrà essere inferiore ai minimi sotto indicati:

a) per gli operai addetti ai lavori:

1) di carpenteria, come ad esempio: montaggio e posa in opera di ponti, di capriate, di tettoie, di pensiline, di capannoni, di tralicci, di serbatoi (limitatamente al montaggio dei cassoni),

2) di palificazione, di stesura di fili o cavi: per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili;

operai specializzati e qualificati	L. 1.400
altre categorie di operai	» 1.200

b) per gli operai addetti ai lavori:

1) di riparazione e manutenzione di macchinari (escluse le macchine motrici) per l'agricoltura, l'estrazione e trattamento di minerali e pietre, l'edilizia;

2) di installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, di refrigerazione, di aereazione, di essiccazione, idraulici, sanitari, di lavanderie e cucine, elettrici (escluse le centrali, le macchine motrici, le cabine elettriche, i quadri di comando, gli apparecchi di segnalazione complessi e le installazioni a bordo di navi), di trivellazione e sondaggio;

3) di montaggio e posa in opera di serramenti, di barriere e simili per ferrovie, di scambi e segnali (esclusi i relativi apparecchi di manovra automatici):

operai specializzati e qualificati	L. 1.550
altre categorie di operai	» 1.410

c) per gli operai addetti all'esecuzione di tutti gli altri lavori non rientranti in quelli di cui alle lettere *a*) e *b*):

operai specializzati	L. 2.030
operai qualificati	» 1.770
altre categorie di operai	» 1.470

A partire dal 23 ottobre 1959, ad ogni variazione di un punto della scala mobile, gli importi minimi come sopra determinati della trasferta giornaliera aumenteranno di L. 7 (sette) giornaliere per gli operai specializzati e qualificati e di L. 6 (sei) giornaliere per le altre categorie.

Quando non esistano per l'operaio possibilità di procurarsi i mezzi di mensa e di pernottamento, la ditta dovrà provvedervi e corrisponderà all'operaio soltanto il 20 per cento dei minimi sopra indicati a titolo di rimborso spese varie.

V) L'indennità di vitto per ogni pasto, meridiano e serale, è pari ad un terzo dei minimi di cui al paragrafo IV).

L'indennità di pernottamento è pari ad un terzo dell'indennità di cui al paragrafo IV).

VI) L'indennità di trasferta giornaliera di cui al paragrafo IV) sarà corrisposta ininterrottamente per tutti i giorni interi di assenza dell'operaio dalla sede, compresi i festivi ed i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà e sarà computata dall'ora di partenza.

In caso di infortunio o malattia l'indennità stessa verrà corrisposta per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali l'operaio potrà richiedere di tornare in sede con diritto al rimborso delle sole spese per i mezzi di trasporto occorrenti ed all'indennità per gli eventuali pernottamenti necessari.

Qualora invece l'operaio venga ricoverato in ospedale o istituto di cura, l'indennità di trasferta sarà corrisposta fino al giorno in cui viene ricoverato, fermo restando il diritto al rimborso delle spese per i mezzi di trasporto occorrenti ed all'indennità per gli eventuali pernottamenti necessari per il viaggio di ritorno.

VII) Per l'operaio comandato in trasferta ai sensi del paragrafo I) il tempo di viaggio verrà retribuito come segue:

a) corresponsione della sua paga base per tutto il periodo coincidente con l'orario normale giornaliero dell'operaio nello stabilimento, cantiere o laboratorio per il quale è stato assunto o presso il quale è stato effettivamente trasferito;

b) per il tempo non rientrante nel paragrafo *a*), previa deduzione del tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento e dallo stesso rientrare nella sua abitazione, la corresponsione di una indennità di disagio pari al:

40 % della sua paga base, per le ore diurne;

60 % della sua paga base, per le ore notturne, intendendosi per tali, ai soli effetti del presente paragrafo, quelle comprese tra le 22 e le ore 6.

Nel caso in cui l'operaio percepisca tale indennità di disagio per le ore notturne e non abbia a sostenere spese di pernottamento, non avrà diritto alla indennità di pernottamento di cui al paragrafo V).

Qualora il viaggio per raggiungere la località di lavoro si effettui a bordo di navi si applicherà soltanto il trattamento previsto alla lettera *a*).

Nel caso di cui al punto 1), paragrafo I), quando l'operaio non ha diritto alla corresponsione dell'indennità per il pasto meridiano il tempo di viaggio impiegato dall'operaio per rientrare in sede allo scopo di consumare il pasto e per ritornare sul lavoro, sarà retribuito come al punto *b*) del presente paragrafo, previa deduzione di mezz'ora.

Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato alla ditta per il necessario riscontro agli effetti della liquidazione.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano per gli operai il cui lavoro consiste nel condurre od accompagnare e collaudare mezzi di trasporto e ciò quando il loro compenso sia già prestabilito in rapporto a tale attività.

Il pagamento del tempo di viaggio compete, nelle misure e modalità sopra indicate, agli operai comandati in trasferta, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno diritto alle indennità fissate al paragrafo I).

VIII) La retribuzione oraria dell'operaio in trasferta, qualora si tratti di operaio retribuito ad economia, non potrà essere inferiore a quella di fatto percepita quando lavora nello stabilimento.

L'operaio retribuito a cottimo nello stabilimento, qualora in trasferta sia passato ad economia, avrà diritto alla sua paga base maggiorata del 15 per cento — comprensiva del 5 per cento di cui all'art. 2 della Parte IV (Comune) — e in ogni caso di una percentuale non inferiore al minimo di cottimo contrattuale.

IX) L'operaio comandato in trasferta dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla ditta per quanto riguarda l'uso dei mezzi di trasporto dalla località ove ha sede lo stabilimento o laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o presso il quale è stato effettivamente trasferito, a quella nella quale è stato comandato a lavorare.

La spesa per i mezzi di trasporto è a carico della ditta. In mancanza di mezzi di trasporto pubblici e quando l'operaio debba usare la propria bicicletta, gli verrà corrisposta una particolare indennità di L. 8 per chilometro percorso, per l'uso della stessa.

X) Agli operai in trasferta ai sensi del paragrafo I) saranno anticipate le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e corrisposti adeguati anticipi settimanali in conto dell'indennità di trasferta giornaliera.

Agli operai stessi verrà rimesso il salario nel giorno in cui si effettua la paga nello stabilimento o laboratorio o cantiere dal quale dipendono. Gli operai potranno però d'accordo con l'azienda, delegare un proprio familiare per la riscossione presso gli Uffici della azienda della retribuzione spettante per le ore di lavoro compiute.

XI) Per gli operai in trasferta continueranno a valere le condizioni salariali della provincia ove ha sede lo stabilimento o laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o presso il quale sono stati effettivamente trasferiti. Essi potranno essere muniti dalla ditta del foglio di presenza sul quale il cliente registrerà le ore di lavoro effettuate.

Gli operai dovranno rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente se non siano stati esplicitamente autorizzati dalla ditta dalla quale dipendono o dai suoi incaricati.

XII) L'operaio in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro ed alle istruzioni impartite dalla ditta per quanto attiene all'esecuzione del lavoro cui è adibito.

L'operaio, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla ditta da cui dipende, dovrà provvedere alla registrazione del materiale che gli è dato in consegna, delle ore di lavoro compiute e ad inviare i rapporti periodici che fossero richiesti dalla ditta sull'andamento del lavoro, semprechè non vi sia altro dipendente della ditta incaricato di eseguire questi compiti.

XIII) Agli operai che ne facciano richiesta e compatibilmente con le esigenze del lavoro, potranno essere concessi dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e indennità.

Quando la permanenza in trasferta dell'operaio abbia durata superiore a cinque mesi, la ditta concederà, a richiesta dell'operaio stesso, una licenza minima di tre giorni oltre il tempo di viaggio, dietro rimborso delle spese per i mezzi di trasporto occorrenti, con esclusione di ogni altro indennizzo. Il periodo di godimento della licenza sarà stabilito in relazione alle esigenze del lavoro.

In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge, ai genitori, figli e fratelli dell'operaio, la ditta dovrà, a richiesta del lavoratore in trasferta, concedere una licenza straordinaria per il tempo strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di trasporto occorrenti, con esclusione di ogni altro indennizzo.

Le spese per i mezzi di trasporto saranno rimborsate fino alla concorrenza di quelle necessarie per recarsi in sede.

XIV) L'eventuale tassa di soggiorno e le spese postali e varie sostenute per conto della ditta saranno da questa rimborsate.

XV) Agli operai comandati in trasferta in località malariche ufficialmente riconosciute verrà corrisposta una maggiorazione del 15 per cento sui minimi di trasferta di cui al paragrafo IV).

XVI) Le parti sono d'accordo che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli goduti dai singoli.

Parte Seconda

REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

Art. 1.

CRITERI DI APPARTENENZA

Ai lavoratori che appartengono alla categoria speciale specificata nel comma seguente si conviene di applicare, dal momento in cui si trovano effettivamente nelle condizioni fissate nei commi seguenti, il trattamento previsto dai successivi articoli della presente regolamentazione, fermo restando, per tutto quanto non contemplato, il riferimento al trattamento previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con Legge 18 marzo 1926, n. 562, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori stessi. L'anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorre dal giorno dell'assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 1° gennaio 1945 nelle provincie dell'Italia settentrionale e dal 1° aprile 1946 nelle provincie dell'Italia centro-meridionale e insulare, salvo l'aggiunta delle maggiori anzianità convenzionali previste dai seguenti articoli.

Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:

a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;

b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;

c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.

I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonchè coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere *a*), *b*) e *c*) di cui sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.

In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di riscaldo, il caposquadra con apporto di competenza tecnico pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto di competenza tecnico pratica, ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione il sollecitatore semplice, il marcatempo, il capo-usciere, il capo fattorino, ecc.

La presente regolamentazione non modifica il trattamento in atto di tali lavoratori agli effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti autorità.

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore con esattezza la località alla quale è destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica di appartenente alla categoria speciale, la categoria alla quale è assegnato, le mansioni e la relativa retribuzione iniziale.

L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la località indicata all'atto dell'assunzione stessa.

Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico della azienda.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore ad un mese. Qualora la prova venisse fissata per un periodo inferiore ad un mese o non venisse richiesta, ciò dovrà risultare da atto scritto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva.

Non è ammessa la protrazione o la rinnovazione del periodo di prova, salvo quanto previsto al comma successivo.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro trenta giorni successivi all'inizio della malattia.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa al periodo di servizio prestato. Tale retribuzione, in difetto di preventiva pattuizione, non dovrà comunque essere inferiore a quella dallo stesso percepita come appartenente alla categoria speciale nell'azienda precedente e risultante dal libretto di lavoro.

In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta durante il periodo di prova, non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale il lavoratore è stato assunto od in cui abbia svolto le mansioni.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore s'intenderà senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 4.

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA ALLA CATEGORIA SPECIALE

In caso di passaggio alla categoria speciale nella stessa azienda, l'operaio ha diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo, con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre di una maggiore anzianità convenzionale, ai soli effetti del computo della indennità di anzianità in caso di licenziamento, pari al 20 per cento dell'anzianità maturata con la qualifica di operaio nella stessa azienda.

Agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, indennità di anzianità in caso di dimissioni, l'anzianità di servizio maturata come operaio verrà computata per il 50 per cento.

Per quanto concerne il premio di anzianità di cui all'art. 21 della parte I (Operai), all'operaio passato alla categoria speciale verranno corrisposti al momento in cui si sarebbe concretato il diritto al premio intero, cumulando l'anzianità da operaio e quella nella categoria speciale, tante frazioni dell'importo del premio — relativo al decimo o al quindicesimo o al ventesimo anno di anzianità di servizio, a seconda che il passaggio abbia interrotto la maturazione del primo, del secondo o del terzo dei premi previsti per le anzianità di cui sopra — per quanti sono gli anni interi maturati da operaio rispettivamente fino al decimo, dopo il decimo e fino al quindicesimo e dopo il quindicesimo.

Sono esclusi bene inteso i periodi per i quali vengono calcolati gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 9.

L'importo del premio viene determinato in base alla retribuzione globale vigente nell'azienda — al momento del concretarsi del diritto al premio — per la categoria operaia dalla quale proviene il lavoratore.

Chiarimenti a verbale

1) le parti si danno atto che la disposizione relativa al premio di anzianità è stata concordata con lo stesso criterio che informa l'articolo 21 della parte I (Operai) per cui il diritto al premio si concreta solo alla scadenza dell'intero termine;

2) quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 17 (Condizioni di miglior favore);

3) le parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio prestato come operaio, non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento alla anzianità aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili).

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

Si intende riportata la norma dell'art 8 della parte III (Impiegati).

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che la norma di cui al penultimo comma dell'art. 8 parte III (Impiegati), si applica anche alla regolamentazione dei turni negli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto.

Art 6.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Per tale istituto si applicano le norme dell'art. 12 della parte I (Operai) con le seguenti variazioni:

le percentuali di maggiorazione di cui alla tabella contenuta nell'articolo stesso sono computate sulla quota oraria della retribuzione di fatto costituita dal minimo contrattuale di categoria più gli aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, indennità di contingenza, percentuale minima del 5 per cento di cui all'art. 2 (Forme di retribuzione) della parte IV (Comune);

la retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare mensile degli elementi, di cui al comma precedente, per 180.

Art. 7.

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Si intende riportata la norma contenuta all'art. 9 della parte III (Impiegati).

La garanzia di cui all'art. 9 della parte III (Impiegati) ha per oggetto la parte di retribuzione che, in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa integrazione guadagni, serve a ricostituire la intera retribuzione mensile del lavoratore.

Dichiarazione a verbale

In relazione alle trattative che si sono svolte per la regolamentazione della categoria speciale dei metalmeccanici, si conferma che la norma del 2° comma dell'art. 7 relativo al trattamento dovuto a tali lavoratori nel caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non è comunque intesa a limitare la garanzia prevista dal 1° comma dello stesso articolo.

Art. 8.

RECUPERI

Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Per gli aumenti periodici di anzianità agli appartenenti alla categoria speciale si intende riportata la norma contenuta nell'art 15 Parte III (Impiegati).

NORMA TRANSITORIA

Gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 14 giugno 1952 sono — con decorrenza del momento di entrata in vigore del presente contratto — consolidati nelle seguenti somme, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8):

CATEGORIA	Ex I zona		Ex II zona		Ex III zona		Ex IV zona	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1ª categoria	1.855	1.595	1.800	1.550	1.760	1.520	1.725	1.495
2ª categoria	1.220	1.055	1.190	1.025	1.165	1.010	1.140	990

Art. 10.

FERIE

Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a:

15 giorni per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

20 giorni per anzianità di servizio da oltre 5 e fino a 12 anni compiuti;

25 giorni per anzianità di servizio da oltre 12 e fino a 20 anni compiuti;

28 giorni per anzianità di servizio oltre 20 anni compiuti.

L'anzianità di servizio maturata nella qualifica operaia per il periodo precedente a quello dell'attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale è considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50 per cento.

Per le rimanenti norme relative alle ferie valgono le norme dell'art. 19 della corrispondente regolamentazione per gli impiegati, con il seguente chiarimento.

Le dizioni « da 1 a 5 anni compiuti », « oltre i 5 e fino a 12 anni compiuti », « oltre i 12 e fino a 20 anni compiuti », significano che per i primi cinque periodi feriali vale lo scaglione di 15 giorni, per i successivi sette periodi lo scaglione di 20 giorni, per gli ulteriori otto periodi lo scaglione di 25 giorni.

Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 15 giorni, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del 6° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 20 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 13° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 25 giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 21° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 28 giorni.

Dichiarazione a verbale

Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 17 (Condizioni di miglior favore).

Art. 11.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire la azienda entro il secondo giorno di assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.

In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

a) sei mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;

b) nove mesi per anzianità di servizio oltre 5 e fino a 10 anni compiuti;

c) dodici mesi per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti.

Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento:

per le anzianità di cui al punto *a*):

intera retribuzione globale per i primi due mesi; metà retribuzione globale per i tre mesi successivi;

per le anzianità di cui al punto *b*):

intera retribuzione globale per i primi tre mesi; metà retribuzione globale per i cinque mesi successivi;

per le anzianità di cui al punto *c*):

intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; metà retribuzione globale per i sette mesi successivi.

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma terzo, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento saranno:

a) per le anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti:

mesi 6 + 3 = 9, di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 4 ½ a metà retribuzione globale;

b) per le anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti:

mesi 9 + 4 ½ = 13 ½ di cui mesi 4 ½ ad intera retribuzione globale e mesi 7 ½ a metà retribuzione globale;

c) per le anzianità di servizio oltre i 10 anni:

mesi 12 + 6 = 18, di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 10 ½ a metà retribuzione globale.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il lavoratore, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto:

1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;

2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento indicato nei precedenti commi fino alla scadenza del preavviso stesso.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti della indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni.

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia o di infortunio valgono per gli appartenenti alla categoria speciale le norme che disciplinano tale materia.

Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza della azienda.

Per l'eventuale perodo di infortunio o malattia professionale, eccedente quello di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) il lavoratore percepirà il trattamento assicurativo nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto. L'assenza per malattia od infortunio non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni, ferie, 13ª mensilità, ecc.).

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

L'anzianità di servizio maturata anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale sarà considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 12.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	Periodo di preavviso	
	1ª cat.	2ª cat.
Per coloro che avendo superato il periodo di prova abbiano un'anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti	mezzo mese	mezzo mese
Lavoratori che abbiano un'anzianità di servizio oltre 2 e fino a 5 anni compiuti	1 mese e mezzo	1 mese
Lavoratori che abbiano un'anzianità di servizio oltre 5 e fino a 15 anni compiuti	2 mesi	1 mese e mezzo
Lavoratori che abbiano un'anzianità di servizio oltre 15 anni compiuti	2 mesi e mezzo	2 mesi

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, dovrà corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze della azienda.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.

L'anzianità di servizio maturata da operaio anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale sarà considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 13.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Al lavoratore dimissionario l'azienda è tenuta a corrispondere le percentuali sotto indicate dell'indennità di anzianità per licenziamento di cui all'art. 14:

50 % per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

100 % per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.

L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, e 55° anno di età se donna; o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 11, nonchè alle lavoratrici dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia per il periodo precedente a quello della attribuzione della categoria speciale è considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti della individuazione delle percentuali di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della azienda, non ai sensi dell'art. 28, lett. *f*), della parte III (Impiegati) la cui efficacia è estesa agli appartenenti alla categoria speciale a norma dell'art. 15 della presente regolamentazione, al lavoratore compete per l'anzianità maturata successivamente all'attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 1945 nelle provincie dell'Italia settentrionale e del 1° aprile 1946 nelle provincie dell'Italia centro meridionale e insulare; una indennità così regolata:

per ogni anno di anzianità di servizio da oltre 1 anno e fino a 4 anni compiuti: 15/30 della retribuzione mensile;

per ogni anno di anzianità di servizio da oltre 4 e fino a 12 anni compiuti: 20/30 della retribuzione mensile;

per ogni anno di anzianità di servizio oltre i 12 anni compiuti: 25/30 della retribuzione mensile.

La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. La frazione di mese di almeno quindici giorni sarà conteggiata per mese intero.

Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio maturata anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale sarà considerata utile nella misura del 20 per cento

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonchè l'indennità di contingenza.

Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo anno, o, se il lavoratore non abbia compiuto un anno di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Chiarimento a verbale.

Quando sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 17 (Condizioni di miglior favore).

Art. 15.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si intende riportata la norma dell'art. 28 parte III (Impiegati).

Chiarimento a verbale.

Per quanto riguarda le norme disciplinari, le parti, avendo stabilito, in considerazione delle funzioni esercitate dagli appartenenti alla categoria speciale, di far riferimento alle norme previste nella parte III (Impiegati), hanno riconosciuto che le esemplificazioni delle infrazioni disciplinari previste per gli altri lavoratori regolati dalla parte I, possono essere considerate applicabili per analogia anche agli appartenenti alla categoria speciale.

Art. 16.

Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte I (Operai):

Passaggio temporaneo di mansioni	Art.	14
Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestranze maschili	»	15
Indennità per disagiata sede	»	22
Igiene e sicurezza del lavoro	»	23
Indumenti di lavoro	»	24
Consegna e conservazione utensili e materiali	»	34

Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte III (Impiegati):

Festività	Art.	11
Corresponsione della retribuzione	»	17
Tredicesima mensilità	»	20
Congedo matrimoniale	»	23
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio	»	24
Servizio militare	»	25
Doveri	»	26
Assenze e permessi	»	27
Provvedimenti disciplinari	»	28

Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della parte I (Operai) e della parte III (Impiegati) il cui testo è identico nelle due parti predette del contratto.

	Parte I (Operai)		Parte III (Impiegat)	
Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli	Art.	2	Art.	2
Documenti	»	3	»	3
Riposo settimanale	»	10	»	10
Cumulo di mansioni		13	»	13
Reclami sulla retribuzione		18	»	18
Indennità in caso di morte		42	»	32

Art. 17.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per tale istituto si applicano le norme dell'art. 11 della parte IV (Comune).

Chiarimenti a verbale

1) Con la presente norma non si è inteso innovare alla disposizione di cui al 5° comma dell'art. 6 dello accordo interconfederale del 30 marzo 1946 di cui si riporta il testo:

« Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all'articolo 17 del regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali e complessive (economiche e normative) di miglior favore, anche acquisite in base a vigenti accordi sindacali, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse riconosciuta successivamente al 21 marzo 1945 ».

2) Nel complesso dei vari istituti di carattere normativo e regolamentare di cui al 2° comma dell'art. 11, parte IV (Comune), non si intendono comprese le condizioni individuali di miglior favore previste nei rispettivi chiarimenti a verbale agli artt. 4, 10 e 14 (Passaggio da operaio alla categoria speciale, Ferie e [illegible] di licenziamento).

Art. 18.

MINIMI DI RETRIBUZIONE MENSILE

I minimi di retribuzione mensile sono quelli riportati nella tabella allegata (n. 5).

PARTE TERZA

REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli impiegati è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità e nei limiti delle norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti autorità.

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà allo impiegato per iscritto:

1) con esattezza la località alla quale è destinato;
2) la data di decorrenza dell'assunzione;
3) le mansioni cui deve attendere e la categoria cui viene assegnato;
4) il trattamento economico iniziale;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova;

6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la località indicata all'atto dell'assunzione stessa.

Art. 2.

AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria ed interconfederali.

Art. 3.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare i seguenti documenti:

a) carta di identità o documento equipollente;

b) libretto di lavoro:

c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;

d) certificato di residenza.

All'impiegato potrà essere inoltre richiesto il certificato penale di data non anteriore a tre mesi nonchè i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre.

La ditta dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'impiegato dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti del suo domicilio.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Nel caso in cui i Comuni siano sprovvisti del libretto di lavoro a quest'ultimo sarà sostituito l'apposito documento rilasciato dai Comuni stessi.

Art. 4.

CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI

Le categorie impiegatizie, a tutti gli effetti del presente contratto, sono le seguenti:

1ª *Categoria*. — Ad essa appartengono gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive o che richiedano una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti della impresa.

2ª *Categoria*. — Ad essa appartengono gli impiegati di concetto, tecnici ed amministrativi.

I laureati non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda, sempre che le mansioni svolte siano inerenti alla laurea conseguita.

3ª *Categoria*. — Ad essa appartengono gli impiegati di ordine, tecnici ed amministrativi, questi ultimi divisi in Gruppo A e Gruppo B.

Appartengono al gruppo B gli impiegati di ordine, di ambo i sessi, adibiti a mansioni amministrative, le quali non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.

A titolo di esempio si indicano come appartenenti a questo gruppo i seguenti impiegati:

dattilografo, archivista, scritturale o copista, schedarista, comptometrista.

Art. 5.

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO

In caso di passaggio dalla qualifica di operaio alla qualifica di impiegato nella stessa azienda, il lavoratore ha diritto al trattamento che, come operaio, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre di una maggiore anzianità convenzionale, ai soli effetti del computo della indennità di anzianità in caso di licenziamento, pari al 20 per cento dell'anzianità maturata con la qualifica di operaio nella stessa azienda.

Agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento, preavviso di dimissioni e delle percentuali di cui al primo comma dell'art. 31 (Impiegati) in caso di dimissioni, l'anzianità di servizio maturata come operaio verrà computata per il 50 per cento.

Per quanto concerne il premio di anzianità di cui all'art. 21 della parte 1ª (Operai), all'operaio passato alla qualifica impiegatizia verranno corrisposti, al momento in cui si sarebbe concretato il diritto al premio intero, cumulando l'anzianità da operaio con quella da impiegato, tante frazioni dell'importo del premio — relativo al 10° o al 15° o al 20° anno di anzianità di servizio, a seconda che il passaggio abbia interrotto la maturazione del primo, del secondo o del terzo dei premi previsti per le anzianità di cui sopra — per quanti sono gli anni interi maturati da operaio rispettivamente fino al 10°, dopo il 10° e fino al 15° e dopo il 15°.

Sono esclusi bene inteso i periodi per i quali vengono calcolati gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 15.

L'importo del premio viene determinato in base alla retribuzione globale vigente nell'azienda — al momento del concretarsi del diritto al premio — per la categoria operaia dalla quale proviene il lavoratore.

Chiarimenti a verbale

1) Le parti si danno atto che la disposizione relativa al premio di anzianità è stata concordata con lo stesso criterio che informa l'art. 21 della parte 1ª (Operai) per cui il diritto al premio si concreta solo alla scadenza dell'intero termine.

2) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'articolo 11 (Condizioni di miglior favore) della parte IV (Comune).

3) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio prestato come operaio, non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento alla anzianità

aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili).

Art. 6.

PASSAGGIO DALLA CATEGORIA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

In caso di passaggio dalla categoria speciale alla qualifica impiegatizia, il lavoratore ha diritto al trattamento che, come appartenente alla categoria speciale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo, con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre di una maggiore anzianità convenzionale, ai soli effetti del computo dell'indennità di anzianità in caso di licenziamento, pari al 20 per cento dell'anzianità relativa al servizio prestato nella categoria speciale presso la stessa azienda.

Agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento, preavviso di dimissioni e delle percentuali di cui al primo comma dell'art. 31 (Impiegati) in caso di dimissioni, l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale verrà computata per il 50 per cento.

Per quanto concerne il premio di anzianità di cui all'art. 21 della parte 1ª (Operai), all'operaio passato alla categoria speciale e successivamente alla qualifica impiegatizia verranno corrisposti, al momento in cui si sarebbe concretato il diritto al premio intero, cumulando l'anzianità da operaio con quella relativa al servizio prestato nella categoria speciale e nella qualifica impiegatizia, tante frazioni dell'importo del premio — relativo al 10° o al 15° o al 20° anno di anzianità di servizio, a seconda che il passaggio alla categoria speciale abbia interrotto la maturazione del primo, del secondo o del terzo dei premi previsti per le anzianità di cui sopra — per quanti sono gli anni interi maturati da operaio rispettivamente fino al 10°, dopo il 10° e fino al 15 e dopo il 15°.

Sono esclusi bene inteso i periodi per i quali vengono calcolati gli aumenti periodici di anzianità di cui allo art. 9 della parte II (Appartenenti alla categoria speciale) e all'art. 15, parte III (Impiegati).

L'importo del premio viene determinato in base alla retribuzione globale vigente nell'azienda — al momento del concretarsi del diritto al premio — per la categoria operaia dalla quale proviene il lavoratore.

Chiarimenti a verbale

1) Le parti si danno atto che la disposizione relativa al premio di anzianità è stata concordata con lo stesso criterio che informa l'articolo 21 della parte I (Operai) per cui il diritto al premio si concreta solo alla scadenza dell'intero termine.

2) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 11 della parte IV (Condizioni di miglior favore).

3) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio prestato come appartenente alla categoria speciale, non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento alla anzianità aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili)

Art. 7.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di I categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie.

Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi nei seguenti casi:

a) impiegati amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;

b) impiegati tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.

Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal 1° comma del presente articolo.

L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è ammessa nè la protrazione, nè la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, l'impiegato sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso nè di indennità.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e la anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso, ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.

Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi, nel caso dell'impiegato di I categoria, o durante il primo mese nel caso dello impiegato di II o di III categoria. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, l'azienda corrisponderà

all'impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria del minimo tabellare, quota che verrà determinata dividendo lo stesso minimo per 180.

La differenza tra il maggior trattamento di cui al precedente comma, e quello di cui al 2° comma dello art. 8 impiegati del c. 21 giugno 1956 (« metà della quota oraria del minimo tabellare ») è assorbito fino a concorrenza dai trattamenti in atto, sotto qualunque forma, in materia di orario di lavoro, inscindibilmente considerati nel loro complesso.

Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purchè non si superino le nove ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alla 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato, negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le otto ore giornaliere.

L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione con l'osservanza delle norme dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.

Per l'impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione dell'orario determinata per tali operai.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere autorizzato.

Dichiarazioni a verbale

1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione.

2) Le parti dichiarano che con la disposizione di cui al 5° comma del presente articolo non hanno inteso ampliare le funzioni delle Commissioni Interne quali previste dall'accordo interconfederale 8 maggio 1953.

3) Si conviene che con la presente regolamentazione non si è inteso peggiorare i trattamenti individuali in atto nè quelli aziendali risultanti da accordi formali stipulati tra le parti interessate.

NORMA TRANSITORIA

L'applicazione della norma di cui al 2° comma del presente articolo non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti per lo stesso titolo antecedentemente al 1° giugno 1954, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.

Art. 9.

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In conformità alle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord, e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'Azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, la indennità di contingenza e lo eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.

Art. 10.

RIPOSO SETTIMANALE

L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.

Il riposo settimanale coincide con la domenica.

Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per gli impiegati lavoranti in turni ed affinchè i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.

In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'articolo 12 per il lavoro festivo.

Art. 11.

FESTIVITÀ

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 10 (Riposo settimanale);

b) le festività del:
25 aprile (anniversario della Liberazione);
1° maggio (festa del lavoro);
2 giugno (fondazione della Repubblica);
4 novembre (giorno dell'Unità Nazionale);

c) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Il Lunedì dopo Pasqua (mobile);
5) Ascensione (mobile);
6) Corpus Domini (mobile);
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione di M. V. (15 agosto);
9) Ognissanti (1° novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);

d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi allo inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono.

Per il trattamento delle festività di cui al punto *b*) valgono le norme di legge.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.

Qualora le festività di cui ai punti *c*) e *d*) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia o ad infortunio compensato con retribuzione ridotta (v. art. 22) l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.

Qualora una delle festività elencate ai punti *b*) *c*) *d*) del primo comma cada di domenica, agli impiegati è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo, compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 12 per tali prestazioni.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 8 (Orario di lavoro) del presente contratto e cioè 8 ore giornaliere o 48 settimanali salvo le deroghe e le eccezioni di legge.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le 6 del mattino.

Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell'art. 11 (Festività).

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:

	Per lavoro non a turni	Per lavoro a turni
	percentuali	
a) Lavoro straordinario	25	25
b) Notturno fino alle ore 22	20	15
oltre le ore 22	30	15
c) Festivo	50	50
d) Festivo con riposo compensativo (1)	10	10
e) Straordinario festivo (oltre le 8 ore)	55	55
f) Straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1)	35	35
g) Straordinario notturno	50	40 (prime 2 ore) 45 (ore success.)
h) Notturno festivo	60	55
i) Notturno festivo con riposo compensativo (1)	35	30
l) Straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore)	75	65
m) Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1)	55	50

(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota oraria del minimo contrattuale di categoria più aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, indennità di contingenza, percentuale minima del 5 per cento di cui all'art. 2 (Forme di retribuzione) della parte IV (Comune).

La retribuzione oraria si determina dividendo lo ammontare mensile degli elementi di cui al comma precedente per 180.

Nessun impiegato può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge. Per le ore straordinarie l'impiegato non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore alle due giornaliere e alle 10 settimanali.

Gli impiegati che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario e festivo.

Art. 13.

CUMULO DI MANSIONI

Agli impiegati ai quali vengono affidate con carattere di continuità mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi sarà attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari tra quelli che non rientrano nei sopra indicati, si terrà conto nella retribuzione.

Art. 14.

PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

L'impiegato deve essere adibito alle mansioni inerenti alla categoria ed al gruppo a cui è stato assegnato.

In relazione alle esigenze aziendali l'impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e gruppo, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.

Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno delle mansioni di I categoria e di tre mesi nel disimpegno delle mansioni di II categoria o del gruppo A della III categoria, l'impiegato passerà a tutti gli effetti alla categoria o gruppo superiore.

Il passaggio di categoria o gruppo previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato anche nel caso in cui le mansioni di categoria o gruppo superiore vengano disimpegnate dall'impiegato non continuativamente, purchè la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di tre anni, raggiunga mesi nove per il passaggio alla prima categoria e mesi sei per il passaggio alla seconda categoria.

La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore alla durata normale del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.

All'impiegato comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore a quello di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra le predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria o gruppo superiore.

Art. 15.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Gli impiegati per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici già maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà a termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

Agli impiegati verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonchè il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50 per cento degli scatti di cui alla parte prima del presente comma.

Il passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* della III categoria non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.

Chiarimento a verbale.

Agli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente contratto avessero già compiuto l'11° biennio, l'importo del relativo scatto verrà corrisposto a decorrere dal 1° ottobre 1959, mentre il 12° scatto maturerà al momento dell'effettivo compimento del 12° biennio.

NORMA TRANSITORIA

Gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati anteriormente al 14 giugno 1952 sono — con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto — consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art 8):

CATEGORIE	Ex I zona		Ex II zona		Ex III zona		Ex IV zona	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1ª Categoria	2.745	2.745	2.665	2.665	2.585	2.585	2.535	2.535
2ª »	1.900	1.625	1.850	1.600	1.795	1.545	1.770	1.545
3ª » Gr. A	1.245	1.090	1.215	1.055	1.190	1.035	1.165	1.015
4ª » » B	960	840	935	815	915	800	900	785

Art. 16.

INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE

L'impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 per cento del minimo di stipendio della categoria o gruppo di appartenenza e della indennità di contingenza.

Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.

I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 17

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione deve essere corrisposta all'impiegato non oltre la fine di ogni mese.

All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata all'impiegato una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'Azienda, il nome dell'impiegato, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonchè le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione (stipendio, incentivo di produzione, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute.

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere in-

tanto corrisposta all'impiegato la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte dello impiegato stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'impiegato oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore dell'impiegato stesso gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso l'impiegato potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 18.

RECLAMI SULLA RETRIBUZIONE

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; l'impiegato che non vi provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.

Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'impiegato entro un anno dal giorno del pagamento, affinchè il competente Ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

Art. 19.

FERIE

L'impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio, pari a:

giorni 15 per anzianità di servizio da 1 a 2 anni compiuti:

giorni 20 per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino a 10 anni compiuti;

giorni 25 per anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti;

giorni 30 per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.

I giorni festivi di cui all'art. 11 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilità dalla Direzione con l'osservanza delle norme previste dall'accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne, tenendo conto del desiderio degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda.

In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni, sarà considerata a questi effetti come mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.

Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda, ed in via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, nonchè per le giornate di ferie oltre le 15, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.

L'indennità dovuta all'impiegato per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.

In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto all'impiegato il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia — nell'ipotesi prevista dall'art. 5 (Impiegati) — o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale — nell'ipotesi prevista dall'art. 6 (Impiegati) — sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo.

Dichiarazione a verbale.

Le dizioni « da 1 a 2 anni compiuti », « oltre i due anni e fino a 10 anni compiuti », « oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti », significano che per i primi due periodi feriali vale lo scaglione di 15 giorni, per i successivi 8 periodi lo scaglione di 20 giorni, per gli ulteriori 8 periodi lo scaglione di 25 giorni.

Nel caso in cui l'impiegato abbia goduto, nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 15 giorni, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del 3° anno di anzianità di cui sopra insieme alle frazioni dello scaglione di 20 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 25 giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 30 giorni.

Art. 20.

TREDICESIMA MENSILITÀ

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'impiegato in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso.

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 21

INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE

Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo tra le parti.

Art. 22.

TRATTAMENTO MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia l'impiegato deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza e inviare alla azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.

In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti:

c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:

per le anzianità di cui al punto *a*):

intera retribuzione globale per i primi 2 mesi;

metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;

per le anzianità di cui al punto *b*):

intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;

metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;

per le anzianità di cui al punto *c*):

intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;

metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma terzo, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento saranno:

a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi $6+3=9$ di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;

b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi $9+4\frac{1}{2}=13\frac{1}{2}$ di cui mesi $4\frac{1}{2}$ ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;

c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi $12+6=18$ di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.

L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto:

1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge:

2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente quelli di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) l'impiegato percepirà il normale trattamento assicurativo.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni.

Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati valgono le norme regolanti la materia.

Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dalla azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso all'impiegato il trattamento più favorevole.

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.

L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento, per dimissioni, ferie, 13ª mensilità, ecc.).

L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia — nell'ipotesi prevista dall'art. 5 (Impiegati) o la anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale — nella ipotesi prevista dall'art. 6 (Impiegati) — sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo.

Art. 23.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio compete agli impiegati ed alle impiegate non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale l'impiegato è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.

Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

Il congedo matrimoniale è altresì dovuto all'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio.

Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.

Art. 24.

TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.

In tale caso, all'impiegata assente, nei tre mesi prima del parto e nei due mesi ad esso successivi, sarà corrisposta la intera retribuzione globale.

In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge.

Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.

Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 22 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli all'impiegata.

Art. 25.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.

L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianità. Ai fini del computo della indennità di anzianità e dell'anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio, semprechè l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.

Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, nè il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 26.

DOVERI DELL'IMPIEGATO

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:

1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonchè le disposizioni impartite dai superiori;

3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'azienda non può esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al presente comma e comunque quelli previsti dall'art. 2125 del Codice civile;

4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 27.

ASSENZE E PERMESSI

Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.

Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso.

Dichiarazione a verbale.

La formulazione di cui al 2° comma non esclude per la azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.

Art. 28.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;

e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;

f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.

La sospensione di cui alla lettera *d*) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere *a*) *b*) e *c*).

Nel provvedimento di cui alla lettera *e*) incorre l'impiegato che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti *a*), *b*), *c*) e *d*), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera *f*).

Nel provvedimento di cui alla lettera *f*) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 29.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene l'impiegato:

Anni di servizio	I Categoria	II Categoria	III Categoria
Fino a 5 anni	2 mesi	1 mese e mezzo	1 mese
oltre 5 e fino a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese e mezzo
oltre i 10 anni	4 mesi	2 mesi e mezzo	2 mesi

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione. la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze della azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

L'impiegato già in servizio al 1° luglio 1937 manterrà *ad personam* l'eventuale maggior termine di preavviso a cui — in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive — avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto in relazione all'anzianità successiva al 1° luglio 1937, venga a percepire, per l'indennità di anzianità per licenziamento di cui all'art. 30, in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento.

Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia — nell'ipotesi prevista dall'art. 5 (Impiegati) — o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale — nell'ipotesi prevista dall'art 6 (Impiegati) — sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti del presente articolo.

Art. 30.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dei punti *c*), *f*) dell'art. 28 (Provvedimenti disciplinari) si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1937 la indennità di licenziamento verrà liquidata, al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 15/30 (quindici trentesimi) di retribuzione mensile per ogni anno di anzianità oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1° luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive:

b) per l'anzianità successiva al 1° luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1945 l'indennità verrà liquidata nella misura dei 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1° luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali *intuitu personae* per i quali la previdenza e l'indennità di anzianità per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto;

c) per l'anzianità che matura dal 1° gennaio 1946 l'indennità verrà liquidata nella misura dei 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.

La anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia — nell'ipotesi prevista dall'art. 5 di questa regolamentazione (Impiegati) — o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale — nell'ipotesi prevista dal successivo art. 6 (Impiegati) — sarà considerata utile nella misura del 20 per cento, agli effetti del presente articolo.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonchè l'indennità di contingenza.

Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Nel caso che il premio od incentivo di produzione venga liquidato mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verrà effettuato sulla media dell'ultimo anno.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quegli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.

Art. 31.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità per licenziamento di cui all'articolo precedente:

50 per cento per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

100 per cento per anzianità di servizio superiore a 5 anni.

L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, e 55° anno di età, se donna, o per malattia od infortunio ai sensi dell'articolo 22, nonchè alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia — nell'ipotesi prevista dall'art. 5 (Impiegati) — o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale — nell'ipotesi prevista dall'art. 6 (Impiegati) — sarà considerata utile nella misura del 50 per cento agli effetti della individuazione delle percentuali di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 32.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'impiegato le indennità di cui agli artt. 29 e 30 (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 del Codice civile.

Art. 33.

RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione mensile sono quelli riportati nelle tabelle allegate (n. 1 e 2).

Parte Quarta

REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI CATEGORIE SPECIALI ED IMPIEGATI

Art. 1.

ANZIANITÀ DEI LAVORATORI

La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzion di attività e i permessi non interrompono l'anzianit di servizio dei lavoratori a tutti gli effetti.

Art. 2.

FORME DI RETRIBUZIONE

I lavoratori sono retribuiti ad economia o con un delle seguenti altre forme di retribuzione:

a) a cottimo individuale;

b) a cottimo collettivo;

c) con altre forme di incentivo;

determinate in relazione alle possibilità tecniche e all incremento della produzione.

Fermo restando quanto previsto dal punto 3° dello art. 2 dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953, anche il caso di passaggio da una ad altra delle forme di retribuzione previste dal 1° comma formerà oggetto dell'esame preventivo tra la Direzione aziendale e la Commissione interna.

Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggior rendimento del lavoro, le parti riconoscono l'opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo.

Ove ciò non avvenga a tutti i lavoratori dovrà essere corrisposta una percentuale pari al 5 per cento del minimo di paga o stipendio base contrattuale.

Quanto già corrisposto dalle ditte allo stesso titolo assorbirà fino a concorrenza la percentuale stessa.

Dichiarazione a verbale

Le organizzazioni dei lavoratori si riservano di presentare uno schema, anche differenziato per settori, di regolamentazione nazionale delle nuove forme di retribuzione ad incentivo.

Le delegazioni industriali formulano ampie riserve in merito a tale dichiarazione.

Art. 3.

MENSE AZIENDALI

Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia.

Art. 4.

VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO

Il lavoratore non può rifiutarsi a qualunque visita di inventario degli oggetti affidatigli che venisse disposta dalla Direzione nè a visita personale di controllo all'uscita dallo stabilimento.

L'indicazione del personale da sottoporre a visita dovrà avvenire preferibilmente con l'applicazione di sistemi automatici e deve riguardare normalmente la collettività o gruppi di lavoratori.

Le norme per l'effettuazione delle visite devono essere predisposte dalla Direzione in consultazione con la Commissione interna e la loro applicazione deve essere affidata dalla Direzione a personale responsabile appositamente incaricato.

Le visite devono avvenire in appositi locali e rispondere a carattere di riservatezza.

Al personale femminile la visita sulla persona non potrà essere compiuta che in locale appartato ed esclusivamente da personale femminile all'uopo incaricato.

Chiarimento a verbale

Il termine « in consultazione » significa che la Direzione prima di emanare le norme relative alla visita del personale all'uscita dallo stabilimento, procede collegialmente all'esame di esse con i membri della C. I.

Art. 5.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA, DI ALTA MONTAGNA E DI SOTTOSUOLO

Ai lavoratori assunti per località non malarica che per ragioni di lavoro vengano inviati in trasferta o trasferiti in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali locali.

La indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai inviati in trasferta nella misura stabilita nell'art. 51, paragrafo XV, della Parte I (Operai).

Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Particolari indennità devono essere fissate tra le Organizzazioni sindacali locali anche per i lavoratori che vengano inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1500 mt. di altezza) o inviati o che già prestino la loro attività nel sottosuolo.

E' in facoltà del lavoratore di non accettare il trasferimento in zona malarica senza alcun pregiudizio del rapporto di lavoro.

Art. 6.

CONSEGNA DEI DOCUMENTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.

Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dello imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Art. 7.

CERTIFICATO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'Azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

Art. 8.

CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA

La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 9.

NORME SPECIALI

Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purchè tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti: ciò senza pregiudizio delle norme contenute nell'accordo interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne.

Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 10.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Commissione interna e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.

Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 11.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso ed indennità di anzianità per licenziamento ed in caso di dimissioni, malattia ed infortunio, puerperio).

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute *ad personam*.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 ottobre 1959 ed avrà durata fino al 22 ottobre 1962; esso sarà rinnovabile di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata R.R. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.

Art. 13.

AFFISSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di lavoro e l'eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento.

DISPOSIZIONE FINALE

Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana o alla Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind.

RETRIBUZIONI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA

TABELLA 1. — UOMINI (lire mensili)

ZONE	1ª Categoria	2ª Categoria		3ª Categoria A						3ª Categoria B						
	Sup. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:																	
Milano	77.950	58.750	51.000	43.750	42.000	40.400	37.050	31.950	29.600	24.400	37.050	35.400	34.400	31.450	27.200	25.600	20.450
Torino	76.250	57.400	49.850	42.800	41.050	39.500	36.250	31.250	29.000	23.900	36.250	34.700	33.650	31.450	26.650	25.100	19.950
Genova	75.550	56.950	49.400	42.400	40.750	39.100	35.950	31.000	28.650	23.700	35.950	34.300	33.350	31.200	26.400	24.850	19.800
ZONA I:																	
Como, Firenze, Roma	75.200	56.700	49.200	42.200	40.550	38.950	35.800	30.850	28.550	23.600	35.800	34.150	33.200	31.100	26.300	24.700	19.750
Situazione extra: Varese	76.050	57.300	49.750	42.700	41.000	39.400	36.200	31.150	28.950	23.850	36.200	34.600	33.550	31.400	26.550	25.050	19.950
ZONA II:																	
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	72.450	54.600	47.400	40.700	39.100	37.550	34.500	29.700	27.550	22.700	34.500	32.950	32.000	29.950	25.350	23.850	19.000
Situazioni extra:																	
Crema	77.200	58.150	50.450	43.350	41.650	40.000	36.700	31.650	29.300	24.200	36.700	35.100	34.050	31.900	27.000	25.400	20.250
Sondrio	74.700	56.350	48.850	41.950	40.350	38.750	35.550	30.650	28.400	23.450	35.550	33.950	32.950	30.900	26.100	24.550	19.600
Trieste	73.050	55.050	47.750	40.950	39.400	37.850	34.750	29.950	27.750	22.850	34.750	33.200	32.200	30.150	25.500	24.050	19.100
Verbania	73.700	55.550	48.250	41.450	39.750	38.150	35.100	30.200	28.050	23.100	35.100	33.500	32.500	30.450	25.750	24.250	19.400
ZONA III:																	
Bergamo, Bresc[illegible], Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	71.100	53.600	46.500	39.950	38.300	36.850	33.850	29.150	27.050	22.350	33.850	32.300	31.350	29.400	24.850	23.450	18.650
Situazione extra: Biella	76.050	57.300	49.750	42.700	41.000	39.400	36.200	31.150	28.950	23.850	36.200	34.600	33.550	31.400	26.600	25.050	19.950
ZONA IV:																	
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	70.250	52.750	45.750	39.250	37.750	36.250	33.300	28.650	20.600	21.900	33.250	31.800	30.850	28.850	24.400	22.950	18.350
ZONA V:																	
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	69.400	51.800	44.950	38.300	36.850	35.350	32.500	28.050	26.000	21.450	32.450	31.050	30.100	28.250	23.850	22.500	17.950
ZONA VI:																	
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	68.060	51.050	44.300	37.850	36.350	34.950	32.100	27.650	25.600	21.200	32.000	30.550	29.650	27.800	23.500	22.150	17.650
ZONA VII:																	
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	67.600	50.400	43.750	37.050	35.650	34.200	31.400	27.100	25.150	20.750	31.350	29.950	29.100	27.250	23.000	21.700	17.250
ZONA VIII:																	
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	66.150	49.350	42.850	36.300	34.900	33.500	30.800	26.500	24.550	20.300	30.700	29.350	28.450	26.650	22.550	21.250	16.950
Situazione extra: Valdarno	68.450	51.100	44.350	37.600	36.100	34.700	31.900	27.400	25.450	21.000	31.800	30.350	29.450	27.600	23.300	21.950	17.500
ZONA IX:																	
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	63.800	47.550	41.250	34.750	33.350	32.050	29.450	25.350	23.550	19.450	29.400	28.100	27.250	25.550	21.600	20.350	16.200
Situazione extra: Ascoli Piceno	64.250	47.000	41.600	35.000	33.650	32.300	29.650	25.550	23.700	19.600	29.000	28.300	27.450	25.700	21.750	20.500	16.300
ZONA X:																	
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	63.200	46.600	40.450	33.850	32.450	31.200	28.650	24.650	22.850	18.900	28.450	27.200	26.400	24.700	20.900	19.700	15.700
ZONA XI:																	
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	61.650	45.450	39.450	32.950	31.750	30.450	28.000	24.100	22.350	18.450	27.600	26.350	25.550	23.950	20.250	19.050	15.200
ZONA XII:																	
Caltanissetta, Enn* Reggio Calabria	58.800	43.450	37.750	31.400	30.200	29.050	26.650	22.950	21.300	17.550	26.250	25.100	24.300	22.750	19.250	18.150	14.500

RETRIBUZIONI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA

TABELLA 2. — DONNE (lire mensili)

ZONE	1ª CATEGORIA	2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA A							3ª CATEGORIA B						
	Sup. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA O:																	
Milano	77.050	51.000	43.850	38.000	35.800	32.250	29.850	27.400	25.500	22.750	32.250	30.800	28.850	25.500	23.200	22.000	19.300
Torino	76.250	49.850	42.900	37.150	35.050	31.550	29.200	26.800	24.900	22.300	31.500	30.100	28.200	24.900	22.700	21.550	18.850
Genova	75.550	49.450	42.500	36.800	34.750	31.300	28.900	26.600	24.700	22.000	31.250	29.850	28.000	24.700	22.550	21.400	18.700
ZONA I:																	
Como, Firenze, Roma	75.200	49.250	42.350	36.650	34.550	31.100	28.800	26.450	24.550	21.900	31.050	29.700	27.850	24.550	23.450	21.250	18.650
Situazione extra: Varese	76.050	49.700	42.800	37.050	34.950	31.450	29.050	26.750	24.850	22.200	31.450	30.000	28.150	24.850	22.650	21.500	18.800
ZONA II:																	
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	72.450	47.400	40.800	35.350	33.350	30.000	27.700	25.500	23.700	21.150	29.950	28.600	26.800	23.700	21.600	20.500	17.900
Situazioni extra: Crema	77.200	50.500	43.500	37.600	35.500	31.950	29.500	27.150	25.200	22.550	31.850	30.450	28.550	25.200	23.000	21.800	19.100
Sondrio	74.700	48.900	42.100	36.450	34.350	30.950	28.600	26.200	24.400	21.800	30.900	29.500	27.600	24.400	22.300	21.150	18.550
Trieste	73.050	47.800	41.100	35.600	33.550	30.200	28.000	25.700	23.900	21.300	30.150	28.850	27.000	23.900	21.750	20.650	18.150
Vorbania	73.700	48.200	41.450	35.900	33.900	30.500	28.250	25.900	24.100	21.500	30.450	29.100	27.300	24.100	21.950	20.900	18.300
ZONA III:																	
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	71.100	46.500	40.000	34.650	32.650	29.400	27.200	24.950	23.250	20.750	29.400	28.100	26.300	23.250	21.200	20.100	17.600
Situazione extra: Biella	76.050	49.750	42.800	37.100	34.050	31.450	29.100	26.750	24.850	22.200	31.450	30.000	28.150	24.850	22.650	21.500	18.800
ZONA IV:																	
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	70.250	45.800	39.400	34.100	32.200	28.950	26.800	24.550	22.850	20.400	28.900	27.550	25.850	22.800	20.800	19.800	17.350
ZONA V:																	
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	69.400	44.950	38.700	33.250	31.400	28.300	26.100	24.050	22.350	19.950	28.250	26.950	25.250	22.350	20.350	19.300	16.950
ZONA VI:																	
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	68.000	44.300	38.100	32.900	31.000	27.950	25.800	23.700	22.000	19.650	27.800	26.600	24.850	21.950	20.050	19.050	16.650
ZONA VII:																	
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	67.600	43.800	37.650	32.250	30.400	27.350	25.300	23.200	21.600	19.250	27.250	26.000	24.400	21.550	19.650	18.650	16.300
ZONA VIII:																	
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	66.150	42.850	36.850	31.550	29.750	26.750	24.750	22.750	21.150	18.850	26.700	25.500	23.900	21.100	19.250	18.300	16.000
Situazione extra: Valdarno	68.450	44.350	38.150	32.600	30.800	27.650	25.650	23.500	21.850	19.550	27.600	26.350	24.700	21.800	19.900	18.850	16.550
ZONA IX:																	
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	63.800	41.300	35.500	30.150	28.450	25.600	23.700	21.750	20.200	18.000	25.550	24.400	22.850	20.200	18.450	17.500	15.350
Situazione extra: Ascoli Piceno	64.250	41.550	35.750	30.400	28.650	25.800	23.900	21.900	20.350	18.250	25.750	24.550	23.050	20.300	18.550	17.600	15.450
ZONA X:																	
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	63.200	40.500	34.850	29.350	27.650	24.900	23.050	21.200	19.750	17.550	24.750	23.650	22.100	19.550	17.800	16.950	14.850
ZONA XI:																	
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	61.650	39.450	33.950	28.600	27.000	24.300	22.500	20.650	19.200	17.150	24.000	22.850	21.450	18.950	17.300	16.350	14.400
ZONA XII:																	
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	58.800	37.750	32.450	27.300	25.750	23.200	21.450	19.750	18.350	16.800	22.750	21.750	20.350	17.950	16.450	15.650	13.650

RETRIBUZIONI CONTRATTUALI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA

TABELLA 3. — UOMINI (lire orarie)

ZONE	Operai specializzati			Operai qualificati				Manovali specializzati				Manovali comuni			
	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 2° anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:															
Milano	196,10	190,65	168,75	176,10	170,95	150,15	124,20	166,70	155,65	122,80	96,70	156,35	146,10	115,50	80,25
Torino	191,80	186,45	165,05	172,25	167,20	146,80	121,50	163,05	152,20	120,15	94,55	153 —	142,90	112,95	78,50
Genova	190,15	184,80	163,60	170,70	165,70	145,50	120,40	161,60	150,85	119 —	93,75	151,60	141,65	111,90	77,85
ZONA I:															
Como, Firenze, Roma	189,25	184 —	162,85	169,95	164,95	144,85	119,85	160,90	150,20	118,50	93,30	150,90	140,95	111,45	77,45
Situazione extra: Varese	191,35	186 —	164,60	171,85	166,75	146,50	121,20	162,65	151,85	119,80	94,35	152,60	142,50	112,60	78,30
ZONA II:															
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	182,30	177,30	156,95	163,75	158,95	139,60	115,50	155 —	144,70	114,20	89,90	145,40	135,80	107,35	74,65
Situazioni extra:															
Crema	194,20	188,75	167,10	174,40	169,30	148,70	123 —	165,15	154,10	121,60	95,70	154,85	144,65	114,35	79,45
Sondrio	188,15	182,85	161,80	168,90	163,95	143,05	119,10	159,90	149,25	117,75	92,70	150 —	140,10	110,70	76,95
Trieste	183,75	178,65	158,10	165 —	160,15	140,70	116,35	156,20	145,80	115 —	90,55	146,50	136,85	108,15	75,20
Verbania	185,55	180,35	159,65	166,60	161,70	142 —	117,50	157,70	147,25	116,15	91,45	147,95	138,15	109,20	75,95
ZONA III:															
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	178,95	173,95	154 —	160,70	155,95	136,95	113,65	152,10	141,95	112 —	88,20	142,65	133,30	105,30	73,25
Situazione extra: Biella	191,40	186,05	164,65	171,90	166,80	146,50	121,25	162,70	151,90	119,85	94,35	152,70	142,55	112,70	78,30
ZONA IV:															
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	176,30	171,40	151,75	158 —	153,35	134,75	111,50	149,45	139,50	110,10	86,70	139,90	130,75	103,30	71,85
ZONA V:															
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	172,50	167,70	148,45	154,05	149,50	131,30	108,65	145,35	135,65	107,05	84,30	135,80	126,90	100,25	69,70
ZONA VI:															
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	170,75	165,95	147 —	152,50	148 —	130 —	107,50	143,85	134,25	106 —	83,40	134,45	125,60	99,25	69 —
ZONA VII:															
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	166,85	162,25	143,60	149 —	144,60	127 —	105,05	140,50	131,10	103,45	81,45	130,90	122,30	96,65	67,15
ZONA VIII:															
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	163,45	158,85	140,60	145,85	141,60	124,35	102,85	137,55	128,35	101,25	79,80	128,15	119,70	94,60	65,75
Situazione extra: Valdarno	169,10	164,35	145,45	150,90	146,45	128,60	106,40	142,40	132,90	104,90	82,55	132,60	123,90	97,85	68,05
ZONA IX:															
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	157,55	153,10	135,55	139,25	135,10	118,70	98,20	131,15	122,45	96,60	76,10	122,10	114,10	90,10	62,70
Situazione extra: Ascoli Piceno	158,75	154,30	136,60	140,30	136,15	119,60	99 —	132,15	123,35	97,35	76,60	123,05	114,90	90,85	63,15
ZONA X:															
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	152,30	148,05	131,05	134,80	130,75	114,90	95,05	126,55	118,20	93,20	73,40	117,20	109,40	86,50	60,15
ZONA XI:															
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	147 —	142,90	[illegible],50	130 —	126,20	110,85	91,70	122,10	113,95	89,95	70,80	113,05	105,55	83,45	58,05
ZONA XII:															
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	139,10	135,25	119,75	123,10	119,45	104,95	86,85	116,60	107,90	85,10	67 —	107 —	100 —	79 —	54,95

RETRIBUZIONI CONTRATTUALI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA

TABELLA 4. — DONNE (lire orarie)

ZONE	1ª CATEGORIA				2ª CATEGORIA				3ª CATEGORIA			
	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:												
Milano	140,40	125,15	117,80	104,30	141,35	118,50	105,10	91,35	132,65	111,70	99,70	79,85
Torino	146,15	122,40	115,30	102 —	138,25	115,90	102,80	90,30	129,80	109,25	97,45	78,10
Genova	144,85	121,20	114,25	101,10	137,05	114,75	101,90	88,45	128,60	108,35	96,65	77,40
ZONA I:												
Como, Firenze, Roma	144,15	120,75	113,70	100,60	136,45	114,85	101,40	88,15	128,05	107,80	96,25	76,95
Situazione extra: Varese	145,80	122 —	115 —	101,65	137,95	115,55	102,40	89,10	129,40	108,90	97,30	77,85
ZONA II												
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	139,95	116,30	109,55	96,95	131,45	110,20	97,75	84,95	123,85	103,85	92,05	74,25
Situazioni extra: Crema	147,05	123,90	116,75	103,20	139,05	117,35	104 —	90,50	131,40	110,55	98,75	79,05
Sondrio	143,30	120 —	113 —	99,95	135,55	118,60	100,75	87,60	127,25	107,15	95,60	76,60
Trieste	139,95	117,15	110,40	97,75	132,45	111,05	98,35	85,60	124,30	104,65	93,35	74,80
Verbania	141,35	118,35	111,40	98,70	133,75	112,05	99,40	86,45	125,55	105,65	94,20	75,45
ZONA III:												
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli.	130,35	114,20	107,55	95,05	128,95	103,05	95,80	83,35	121,05	101,05	90,90	72,80
Situazione extra: Biella	145,80	122,05	115 —	101,89	138 —	115,55	102,45	89,15	129,45	108,05	97,30	77,85
ZONA IV:												
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	134,05	112,20	105,70	93,60	126,75	106,20	94,15	81,85	118,70	99,90	89,20	71,35
ZONA V:												
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	130,70	109,40	103,10	91,20	123,25	103,25	91,55	79,55	115,25	97 —	86,60	69,30
ZONA VI:												
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	129,35	108,40	102,05	90,35	121,05	102,25	90,70	78,85	114,10	96,10	85,70	68,65
ZONA VII:												
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	126,45	105,75	99,70	88,20	119,05	99,80	88,45	76,05	111,10	93,45	83,45	66,85
ZONA VIII:												
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	123,70	103,60	97,55	86,40	116,65	97,75	86,65	75,35	108,75	91,50	81,70	65,45
Situazione extra: Valdarno	128,05	107,20	101 —	89,30	120,75	101,20	89,75	78,05	112,55	94,70	84,45	67,65
ZONA IX:												
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	118,05	98,90	93,20	82,45	111,25	93,25	82,65	71,85	103,60	87,20	77,80	62,25
Situazione extra: Ascoli Piceno	119,05	99,65	93,90	83,05	112,05	93,95	83,35	72,45	104,45	87,90	78,45	62,85
ZONA X:												
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	114,35	95,70	90,10	79,85	107,80	89,95	79,80	69,85	99,45	83,65	74,75	59,80
ZONA XI:												
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	110,35	92,40	87,05	76,95	103,55	86,80	76,95	66,95	95,90	80,80	72,05	57,75
ZONA XII:												
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	104,45	87,50	82,40	72,85	98,05	82,20	72,85	63,85	90,80	76,50	68,30	54,05

CATEGORIA SPECIALE

RETRIBUZIONI CONTRATTUALI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA

(di età superiore ai 21 anni)

TABELLA 5. — (lire mensili)

ZONE	UOMINI		DONNE	
	1° categoria	2ª categoria	1ª categoria	2° categoria
ZONA 0:				
Milano	57.850	43.400	50.250	37.650
Torino	56.500	42.400	49.050	36.800
Genova	56.000	42.000	48.650	36.500
ZONA I:				
Como, Firenze, Roma	55.750	41.850	48.400	36.350
Situazione extra:				
Varese	56.400	42.300	48.950	36.700
ZONA II:				
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	53.700	40.350	46.600	35.000
Situazioni extra:				
Crema	57.200	42.900	49.650	37.250
Sondrio	55.400	41.600	48.100	36.150
Trieste	54.100	40.600	47.000	35.300
Verbania	54.600	40.950	47.450	35.600
ZONA III:				
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	52.650	39.550	45.700	34.300
Situazione extra:				
Biella	56.400	42.300	48.950	36.700
ZONA IV:				
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	51.800	38.900	45.000	33.800
ZONA V:				
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	50.950	37.950	44.150	32.950
ZONA VI:				
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	50.150	37.550	43.550	32.550
ZONA VII:				
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	49.550	36.700	42.950	31.850
ZONA VIII:				
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	48.500	35.950	42.100	31.250
Situazione extra:				
Valdarno	50.150	37.200	43.550	32.300
ZONA IX:				
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	46.750	34.400	40.600	29.850
Situazione extra:				
Ascoli Piceno	46.850	34.650	40.800	30.050
ZONA X:				
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	45.750	33.500	39.700	29.100
ZONA XI:				
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	44.550	32.600	38.650	28.350
ZONA XII:				
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	42.550	31.100	36.950	27.000

ALLEGATO A

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 7 MARZO 1958, PER LA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO NEGLI STABILIMENTI SIDERURGICI

(*Omissis*).

Premesso e considerato:

a) che il regime legale consente di effettuare un orario normale di otto ore giornaliere o 48 settimanali (Legge 15 marzo 1923, art. 1);

b) che negli impianti a ciclo continuo le 48 ore settimanali risultano dalla media di tre settimane (c.c. metalmeccanici 21 giugno 1956, art. 6);

c) che la durata minima delle ferie è di 12 giorni lavorativi dopo un anno di lavoro (c.c. metalmeccanici 21 giugno 1956, art. 19);

d) che le giornate festive retribuite in un anno sono diciassette (c.c. metalmeccanici 21 giugno 1956, articolo 11);

e) che la durata media settimanale dell'orario normale risulta dalla combinazione dei precedenti punti pari a:

settimane 52 × ore 48 =		2.496 ore
ferie gg. 12 × ore 8 =	96 h.	
festività gg. 17×ore 8=	136 h.	232 »
		ore 2.264 : 52 settimane =
		ore 43,30 settimanali

Le parti — tenuto conto per quanto riguarda la durata del lavoro della situazione comparativa nell'ambito della CECA — convengono quanto segue:

1. La durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e di contratto in vigore e nulla viene innovato a tali disposizioni con il presente accordo.

2. La durata media settimanale dell'orario normale per il singolo operaio, verrà ridotta di 1½ ore e cioè da ore 43,30 a ore 42, determinate in ambo i casi come al punto *e*) della premessa.

A fronte di tale minore prestazione sarà corrisposto un compenso pari a 1½ quote orarie di retribuzione globale di fatto (per retribuzione globale di fatto, agli effetti del presente articolo si intende:

per gli operai lavoranti ad economia la paga base di fatto più la percentuale del 4 (*) per cento di cui all'art. 2 della parte comune del c.c. 21 giugno 1956, più indennità di contingenza;

per gli operai lavoranti ad incentivo la paga base di fatto più l'incentivo, eventuale utile di cottimo ove coesista ed indennità di contingenza;

per gli operai lavoranti normalmente a cottimo il guadagno globale di cottimo e l'indennità di contingenza).

3. In relazione alle esigenze tecniche la riduzione di cui all'art. 2 potrà essere attuata dalle Direzioni attraverso una riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 48 a 46½ ore o mediante la concessione, durante l'anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).

Nel primo caso, oltre a retribuire le ore lavorate, le aziende corrisponderanno il compenso di cui al 2° comma dell'art. 2 ragguagliato a 15 minuti per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione (112½ secondi per ora).

Nel secondo caso si provvederà ad accantonare le 1½ quote orarie di cui al 2° comma dell'art. 2 per ogni gruppo di 48 ore di effettiva prestazione corrispendendole in occasione del godimento del riposo di conguaglio.

Per stabilire le ore di effettiva prestazione, non si tiene conto delle ore straordinarie e si conteggiano invece le giornate di ferie godute, di festività godute e di riposo di conguaglio.

4. Agli operai discontinui la riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui agli articoli precedenti, verrà applicata nelle seguenti misure:

discontinui con orario normale di 60 ore settimanali 100 %;

discontinui con orario normale di 54 ore settimanali 90 %;

discontinui con orario normale di 48 ore settimanali 80 %;

e la retribuzione sarà calcolata secondo i criteri di cui all'art. 50 ultimo comma del punto 4° del c.c. 21 giugno 1956.

5. Nel caso in cui non si renda possibile la riduzione dell'orario di lavoro settimanale o la concessione dei corrispondenti riposi di conguaglio, agli operai che ne abbiamo diritto e qualora siano trascorsi oltre 6 mesi dalla maturazione del diritto medesimo, saranno corrisposte in sostituzione tante quote orarie di retribuzione calcolata ai sensi del precedente art. 2 quante sono le correlative ore già maturate.

6. Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato o dall'appartenente alla categoria speciale oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, l'azienda corrisponderà allo stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria del minimo tabellare, quota che verrà determinata dividendo lo stesso minimo per 180. E ciò in sostituzione del trattamento previsto dall'art. 5 parte categoria speciale ed 8 parte impiegati del contratto collettivo nazionale 21 giugno 1956.

7. Negli stabilimenti, ove siano in vigore accordi o comunque trattamenti particolari in materia di durata del lavoro, i benefici previsti dal presente accordo verranno assorbiti, fino alla concorrenza, da quelli deri-

(*) *Elevato al 5 per cento con l'accordo 23 ottobre 1959 per il rinnovo del contratto nazionale 21 giugno 1956.*

vanti sotto qualunque forma dagli accordi o trattamenti stessi, inscindibilmente considerati nel loro complesso.

8. Le norme di cui ai precedenti articoli, per quanto previsto in ciascuno di essi, si applicano ai lavoratori degli stabilimenti siderurgici di cui al paragrafo *c*) del campo di applicazione del contratto nazionale metalmeccanici.

9. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1959 e farà parte integrante — seguendone le sorti — del contratto nazionale di lavoro (nuovo o prorogato) per gli addetti all'industria metalmeccanica, e resterà comunque in vigore almeno fino a tutto il 31 dicembre 1959.

NORME TRANSITORIE

A decorrere dal lunedì successivo alla data della stipulazione del presente accordo e sino al 31 dicembre 1958, i benefici di cui ai precedenti articoli verranno applicati nella misura del 70 per cento.

Per il 1958 e solo naturalmente nel caso di corresponsione delle quote orarie di cui al punto 5) le stesse verranno liquidate rispettivamente entro il 15 agosto 1958 ed il 15 gennaio 1959.

Le parti si danno atto che il presente accordo non si applica ai lavoratori degli stabilimenti meccanici delle aziende siderurgiche e le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano in tal senso.

Visto il contratto, le tabelle da 1 a 5 e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 16 MARZO 1956 SULL'AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA INDUSTRIA METALMECCANICA E ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Addì 16 marzo 1956 in Roma,

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, presieduta dal comm. *Enrico Battaggion*;

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMO-IDRO-SANITARI ELETTRICI E TELEFONICI (ASSISTAL) rappresentata dal Presidente ing. *Fulvio Angeli* e dal Segretario dott. *Francesco Mandruzzato*;

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Filippo Bazzanti*;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI (CISL), rappresentata dal Segretario generale *Franco Volonté* e dai Segretari nazionali *Zanzi Luigi*, cav. *Pomesano Paolo*, *Cuzzeri Nino* e *Bussolino Raffaele*;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALLURGICI, rappresentata dai sigg. *Arturo Chiari*, *Tullio Repetto* e *Sergio Serena*;

la FEDERAZIONE OPERAI E IMPIEGATI METALLURGICI, rappresentata dall'on. *Vittorio Foa* e dai sigg. *Aldo Bonaccini* e *Emilio Guglielmino*.

Addì 16 marzo 1956 in Roma,

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, presieduta dal comm. *Enrico Battaggion*;

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMO-IDRO-SANITARI, ELETTRICI E TELEFONICI (ASSISTAL), rappresentata dal Presidente ing. *Fulvio Angeli* e dal Segretario dott. *Francesco Mandruzzato*;

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Filippo Bazzanti*:

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE METALMECCANICI ED AFFINI, rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. *Mario Masiello*;

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL), rappresentata dal sig. *Verledo Guidi*,

si è convenuto quanto segue:

A decorrere dall'inizio del periodo di paga in corso al 10 marzo 1956, l'importo in cifra corrispondente al 4 per cento (quattro per cento) dei minimi tabellari risultanti dagli accordi interconfederali 26 luglio 1954 e 26 giugno 1954 per Trieste, sarà aggiunto alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore, indipendentemente dal livello di tale retribuzione.

Per gli operai cottimisti, concottimisti, percentualisti o retribuiti con altre forme di incentivo, al guadagno complessivo precedente all'entrata in vigore del presente accordo saranno aggiunte tante quote orarie dell'importo di cui sopra per quante sono le ore di lavoro effettivamente retribuite (ossia, tanto le ore di lavoro effettuate, quanto le ore dovute per istituti contrattuali come gratifica natalizia, ferie, festività, anzianità, ecc.).

Per gli operai siderurgici del primo gruppo retribuiti con paghe di posto, l'aumento del 4 per cento sarà calcolato sulle paghe basi di posto. L'importo in cifra relativo a tale aumento verrà corrisposto in aggiunta alle attuali retribuzioni di fatto.

L'eventuale aggiornamento delle tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) verrà fatto in modo da consentire, a parità di rendimento, il conseguimento del precedente utile di cottimo in cifra. Uguali criteri valgono per i concottimisti, percentualisti o retribuiti con altre forme di incentivo.

Esempio (fatte uguali a 100 la paga base tabellare o, per gli operai siderurgici del primo gruppo, la paga base di posto).

A) retribuzione ante-accordo 10 marzo 1956:

paga base	100
utile di cottimo 20 per cento (su 100)	20
contingenza	2
	122

B) retribuzione post-accordo 10 marzo 1956:

paga base	100
utile di cottimo 20 per cento (su 100)	20
contingenza	2
aumento 4 per cento sulla paga base tabellare o sulla paga base di posto	4
	126

C) retribuzione post-aggiornamento tariffe:

paga base	104
utile di cottimo 19,23 per cento (su 104)	20
contingenza	2
	126

Analoghi criteri varranno per gli appartenenti alla categoria speciale e per gli impiegati.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 23 OTTOBRE 1959, SULL'AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA INDUSTRIA METALMECCANICA E ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Addì 23 ottobre 1959

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, presieduta dal comm. *Enrico Battaggion* e composta dai sigg. dott. *Fabio Albanese, Alberto Antonini* dott. *Fausto Arioti*, rag. *Giulio Badaracco*, rag. *Franco Bargagna*, rag. *Ettore Bergamaschi*, dott. *Aldo Bermone*, dott. *Fausto Bertoletti*, per. ind. cav. *Guido Bertoli*, ing. *Alfredo Bossini*, dott. *Manlio Bucci*, dott. *Aldo Burzio, Mario Salvatore Caminita*, dott. *Sebastiano Campanella*, prof. *Eugenio Capra*, dott. *Giuseppe Caracciolo*, dott. *Aldo Chiabrando*, rag. *Sante Chioatto*, dott. *Carlo Ciancetta*, dott. *Vincenzo Ciminelli, Enrico Conti*, dott. *Sandro Dall'Aglio*, rag. *Aldo Dei*, ing. *A. D. Derossi*, ing. *Paolo Derossi*, dott. *Mario D'Onofrio*, avv. *Germano Fanti*, dott. *Mario Fasciano*, dott. *Francesco Favara*, dott. *Tito Favi*, dottor *Guglielmo Ferraris*, dott. *Italo Ferrero*, dott. *Gabriele Ferrini*, dott. *Manlio Forniti*, dott. *Ettore Gagliardi*, dott. *Alberto Gai*, avv. *Giorgio Garino*, rag. *Renzo Gasperini*, dott. *Domenico Gattinara*, dott. *Stefano Gavotti Verospi, Alfredo Ghezzi*, ing. *Pietro Giordano*, dott. *Mario Giovene*, dott. *Ercole Giuliani*, dott. *Enrico Giunta*, dott. *Vincenzo Gnudi*, dott. *Guido Goti*, rag. *Rizzieri Gualzetti*, dott. *Guglielmo Guercini*, dottor *Mario Guenzi*, ing. *Augusto Hirschhler*, dott. *Mario Jori*, avv. *Paolo Manocci*, dott. *Giorgio Marramao*, rag. *Silvio Martuccelli*, dott. *Vittorio Milella*, dottor *Teodoro Montagna*, dott. *Bruno Moraschini*, dott. *Augusto Mussatto*, dott. *Filippo Ongarato*, dott. *Pio Orlando*, dott. *Giancarlo Ortolani*, dott. *Alessandro Paduia*, rag. *Luigi Parodi*, dott. *Giuseppe Pedone*, avvocato *Vittorio Piccione, Aldo Pietroforte*, avv. *Nino Piraino*, comm. *Bruno Pollazzi*, dott. *Oronzo Quarta*, avv. *Italo Ramorino*, dott. *Mario Ricci*, ing. *Sergio Riva, Ezio Rizzi*, dott. comm. *G. B. Rosa*, dott. *Salvatore Rosano*, dott. ing. *Francesco Santagostini*, avv. *Dino Solaini*, dott. *Antonio Sommariva*, dott. *Bruno Sorato*, avv. *Dino Stefani*, dott. *Giacomo Tropea*, dott. *Niccolò Tucci*, dott. *Giuliano Valle*, avv. *Fausto Vecchi*, dott. *Sandro Viola*, dott. *Augusto Zei*;

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI E DI VENTILAZIONE, IDRICI, SANITARI, ELETTRICI, TELEFONICI ED AFFINI (ASSISTAL), rappresentata dal Presidente ing. *Antonio Bozino* e dal Segretario dottor *Francesco Mandruzzato* e con la partecipazione dei sigg. *Aldo Giovannini* e ing. *Ezio Micheloni*;

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana (C.G.I.I.), rappresentata dal dottor *Senatore Borletti* e dall'ing. *Emilio Zacchi*, assistiti dall'avv. *Rosario Toscani*, dal dott. *Filippo Bazzanti*, dall'avv. *Enzo Bajocco* e dal dott. *Mario Rossi*;

la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale presieduta dal dott. *Raimondo Bariletti* e composta dai sigg. dott. *Emilio Bertelli*, dott. *Cesare Bruno*, dott. *Ezio Buschi*, dott. *Cosimo Calcagnile*, ing. *Rinaldo Canfori*, dott. *Aldo Carisi*, ing. *Adolfo Conti*, comm. *Francesco Crisi*, avv. *Umberto Cuttica*, cav. uff. *Michele D'Ambrosio*, avv. *Severino De Ferrari*, rag. *Giulio De Florio La Rocca*, dott. *Angelo De Lorenzi*, dott. *Ettore Di Pietro*, ing. *Giovanni Dito*, avvocato *Mario Einaudi*, dott. *Mario Enrico*, dott. *Luigi Ferrini*, dott. *Golfredo Gramignani*, dott. *Virgilio Laffond*, dott. *Giuseppe Leoni*, rag. *Mario Leonzi*, avvocato *Carlo Maccaroni*, dott. *Piero Mecucci*, rag. *Mario Moretti*, rag. *Paolo Mormile*, dott. *Giorgio Orsini*, avv. *Piero Piegari*, rag. *Ingo Ravalico*, dott. *Alberto Sburlati*, dott. *Carlo Alberto Suffritti*, dott. *Albino Tambornini*, ing. *Domenico Zirilli*,

con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale (INTERSIND CENTRALE), rappresentata dai sigg. avv. *Alberto Boyer*, dott. *Uberto Allegri*, dottor *Giuseppe Marchesano*;

e

in ordine alfabetico le sotto indicate organizzazioni dei lavoratori:

la FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI (F.I.M.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone di *Franco Volontè*, Segretario generale, *Luigi Zanzi*, Segretario nazionale, *Paolo Pomesano*, Segretario nazionale e da una delegazione composta dai sigg. *Rodolfo Annunziati, Dario Bevini, Luigi Brolpasino, Giuseppe Buffo, Franco Castrezzati, Pio Fracasso, Franco Gervasoni, Piero Giorgi, Giulio Intiglietta, Giuseppe Mattei, Giuditto Miele, Giovanni Mola, Carlo Negro, Emilio Paita, Vittorio Panzeri*, on. *Armando Sabatini, Ermido Santi, Pietro Seveso, Bruno Tertulliani, Raoul Valbonesi, Melchiorre Viscardi, Emilio Zeni, Romeo Bettin*, on. *Gerardo Bianchi, Mario Borgognoni, Severino Cover, Luca Fara, Daniele Miazzi, Paolo Sala, Giuseppe Santucci, Francesco Testa, Giuseppe Zucchelli*, e dagli esperti: *Raffaele Bussolino, Danilo Paolucci, Mario Pezzotta, Rino Samotti*;

assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), nelle persone dell'on. *Bruno Storti*, Segretario generale, dott. *Dionigi Coppo*, Segretario generale aggiunto, dott. *Paolo Cavezzali*, Segretario confederale e dagli esperti dott. *Ettore Azais* e *Giovanni Magnabosco*;

la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI (F.I.O.M.), rappresentata dal Segretario generale on. *Luciano Lama*, dal Segretario generale aggiunto, *Piero Boni*, dai Segretari *Albertino Masetti, Elio Pastorino* e *Renato Cappelli* e da una delegazione composta dai sigg. *Annibale Carli, Bruno Fernex, Mario Quochi, Giuseppe Sulas, Giuseppe Sacchi, Federico Scarioni, Alfio Daddi*, on. *Ferdinando Vacchetta, Umberto Conte*, on. *Raffaele Franco, Rino Bonazzi, Oliviero Cardinali, Sergio Manetti, Vasco Butini, Augusto Pumpo, Fernando Vecchi, Giuseppe Muraro, Emilio Guglielmino*, unitamente a numerose delegazioni di fabbrica;

assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dal Segretario generale on. *Agostino Novella*, dal Segretario generale aggiunto on. *Fernando Santi* e dai Segretari confederali on. *Vittorio Foa*, on. *Luciano Romagnoli* e *Rinaldo Scheda*;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALLURGICI (U.I.L.M.), rappresentata dai Segretari nazionali dott. *Bruno Corti, Gino Campani, Giuseppe Della Motta, Secondo Perone, Sergio Serena* e da una Delegazione composta dai sigg. *Giosuè Arvonio, Nicola Biesta, Ferruccio Ferrari*, dott. *Valerio Lorenzati*, geom. *Amedeo Molino, Giuseppe Paparelli, Benedetto Risso, Giuseppe Sabatini, Riccardo Mantegazza, Giovanni Patti, Franco Varena, Edoardo Barattucci, Enzo Veronese, Cristoforo Cazzullo, Mario Baldacci, Carlo Vanin, Alvaro Rossi, Marino Paoli, Ottorino Marchesan, Antonio Guttadauro*;

assistita dall'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), rappresentata dal Segretario coordinatore dott. *Italo Viglianesi* e dal Segretario dott. *Raffaele Vanni*, assistiti dal dott. *Tullio Repetto*.

Addì 23 ottobre 1959, in Roma

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, presieduta dal comm. *Enrico Battaggion* e composta dai sigg. dott. *Fabio Albanese, Alberto Antonini*, dott. *Fausto Arioti*, rag. *Giulio Badaracco*, rag. *Franco Barnagna*, rag. *Ettore Bergamaschi*, dott. *Aldo Bermone*. dott. *Fausto Bertoletti*, per. ind. cav. *Guido Bertoli*, ing. *Alfredo Bossini*, dott. *Manlio Bucci*, dott. *Aldo Burzio, Mario Salvatore Caminita*, dott. *Sebastiano Campanella*, prof. *Eugenio Capra*, dott. *Giuseppe Caracciolo*, dott. *Aldo Chiabrando*, rag. *Sante Chioatto*, dott. *Carlo Ciancetta*, dott. *Vincenzo Piminelli, Enrico Conti*, dott. *Sandro Dall'Aglio*, rag. *Aldo Dei*, ing. *A. D. Derossi*, ing. *Paolo Derossi*, dott. *Mario D'Onofrio*, avv. *Germano Fanti*, dott. *Mario Fasciano*, dott. *Francesco Favara*, dott. *Tito Favi*, dottor *Guglielmo Ferraris*. dott. *Italo Ferrero*, dott. *Gabriele Ferrini*, dott. *Manlio Forniti*, dott. *Ettore Gagliardi*, dott. *Alberto Gai*. avv *Giorgio Garino*, rag. *Renzo Gasperini*, dott. *Domenico Gattinara*, dott. *Stefano Gavotti Verospi, Alfredo Ghezzi*, ing. *Pietro Giordano*, dott. *Mario Giovene*, dott. *Ercole Giuliani*. dott. *Enrico Giunta*, dott. *Vincenzo Gnudi*. dott. *Guido Goti*, rag. *Rizzieri Gualzetti*, dott. *Guglielmo Guercini*, dott. *Mario Guenzi*, ing. *Augusto Hirschler*, dott. *Mario Jori*. avv *Paolo Manocci*, dott. *Giorgio Marramo*, rag. *Silvio Martuccelli*, dott. *Vittorio Milella*, dottor *Teodoro Montagna*, dott. *Bruno Moraschini*, dott. *Augusto Mussatto*, dott. *Filippo Ongarato*, dott. *Pio Orlando*, dott. *Giancarlo Ortolani*, dott. *Alessandro Padula*, rag. *Luigi Parodi*, dott. *Giuseppe Pedone*, avv. *Vittorio Piccione, Aldo Pietroforte*, avv. *Nino Piraino*, comm. *Bruno Pollazzi*, dott. *Oronzo Quarta*, avv *Italo Ramorino*. dott *Mario Ricci*, ing. *Sergio Riva*. *Ezio Rizzi*, dott. comm. *G. B. Rosa*, dott. *Salvatore Rosano*, dott. ing. *Francesco Santagostini*, avv *Dino Solaini*, dott. *Antonio Sommariva*, dott. *Bruno Sorato*, avv. *Dino Stefani*, dott. *Giacomo Tropea*, dott. *Niccolò Tucci*, dott. *Giuliano Valle*, avv. *Fausto Vecchi*, dottor *Sandro Viola*, dott. *Augusto Zei*;

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI E DI VENTILAZIONE, IDRICI, SANITARI, ELETTRICI, TELEFONICI ED AFFINI (ASSISTAL), rappresentata dal Presidente ing. *Antonio Bozino* e dal Segretario dottor *Francesco Mandruzzato* e con la partecipazione dei sigg. *Aldo Giovannini* e ing. *Ezio Micheloni*;

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana (C.G.I.I.), rappresentata dal dottör *Senatore Borletti* e dall'ing. *Emilio Zacchi*, assistiti dall'avv. *Rosario Toscani*, dal dott. *Filippo Bazzanti*, dall'avv. *Enzo Bajocco* e dal dott. *Mario Rossi*:

e

la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale presieduta dal dott. *Raimondo Bariletti*, e composta dai sigg. dott. *Emilio Bertelli*, dott. *Cesare Bruno*, dott. *Ezio Buschi*, dott. *Cosimo Calcagnile*, ing. *Rinaldo Canfori*, dott. *Aldo Carisi*, ing. *Adolfo Conti*, comm. *Francesco Crisi*, avv. *Umberto Cuttica*, cav. uff. *Michele D'Ambrosio*, avv. *Severino De Ferrari*, rag. *Giulio De Florio La Rocca*, dott. *Angelo De Lorenzi*, dott. *Ettore Di Pietro*, ing. *Giovanni Dito*, avv. *Mario Einaudi*, dott. *Mario Enrico*, dott. *Luigi Ferrini*. dott. *Golfredo Gramignani*, dott. *Virgilio Laffond*, dott. *Giuseppe Leoni*, rag. *Mario Leonzi*, avv. *Carlo Maccaroni*, dott. *Piero Mecucci*, rag. *Mario Moretti*, rag. *Paoli Mormile*, dott. *Giorgio Orsini*, avvocato *Piero Piegari*, rag. *Ingo Ravalico*, dott. *Alberto Sburlati*, dott *Carlo Alberto Suffritti*, dott. *Albino Tambornini*, ing. *Domenico Zirilli*;

con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale (INTERSIND CENTRALE), rappresentata dai sigg. avv. *Alberto Boyer*, dott. *Uberto Allegri*, dottor *Giuseppe Marchesano*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI METALMECCANICI CISNAL, rappresentata dal suo Segretario nazionale *Verledo Guidi*, dai componenti la Segreteria Nazionale *Francesco Saroli* e *Mercedes Colombo* e dai componenti la Giunta *Mansueto Albricci, Enrico Grasso, Nicolò Rattazzi*;

assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL), in persona del suo Segretario generale prof. *Giuseppe Landi* e dal Segretario generale aggiunto *Francesco Bloise*:

si è convenuto quanto segue:

A decorrere dall'inizio del periodo di paga in corso al 23 ottobre 1959, l'importo in cifra corrispondente al 5,50 % (cinque e cinquanta per cento) dei minimi tabel-

lari risultanti dal c.c.n.l. 21 giugno 1956 sarà aggiunto alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore, indipendentemente dal livello di tale retribuzione.

Per gli operai cottimisti, concottimisti, percentualisti o retribuiti con altre forme di incentivo, al guadagno complessivo precedente all'entrata in vigore del presente accordo saranno aggiunte tante quote orarie dell'importo di cui sopra per quante sono le ore di lavoro effettivamente retribuite (ossia, tanto le ore di lavoro effettuate, quanto le ore dovute per istituti contrattuali come gratifica natalizia, ferie, festività, anzianità, ecc.).

Per gli operai siderurgici del primo gruppo retribuiti con paghe di posto, l'aumento del 5,50 per cento sarà calcolato sulle paghe basi di posto. L'importo in cifra relativo a tale aumento verrà corrisposto in aggiunta alle attuali retribuzioni di fatto.

L'eventuale aggiornamento delle tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) verrà fatto in modo da consentire, a parità di rendimento, il conseguimento del precedente utile di cottimo in cifra. Uguali criteri valgono per i concottimisti, percentualisti o retribuiti con altre forme di incentivo.

Esempio (fatte uguali a 100 la paga base tabellare o, per gli operai siderurgici del primo gruppo, la paga base di posto).

A) retribuzione ante-accordo 23 ottobre 1959:

paga base	100
utile di cottimo 20 per cento (su 100)	20
contingenza	2
	122

B) retribuzione post-accordo 23 ottobre 1959:

paga base	100
utile di cottimo 20 per cento (su 100)	20
contingenza	2
aumento 5,50 per cento sulla paga base tabellare o sulla paga base di posto	5,50
	127,50

C) retribuzione post-aggiornamento tariffe:

paga base	105,50
utile di cottimo 18,96 per cento (su 105,50)	20
contingenza	2
	127,50

Analoghi criteri varranno per gli appartenenti alla categoria speciale e per gli impiegati.

Per le donne valgono gli stessi criteri indicati nei commi precedenti, riferiti ad una percentuale di aumento del 6,50 per cento anzichè del 5,50 per cento, tranne che per le impiegate di 1ª categoria per le quali vale la percentuale di aumento del 5,50 per cento.

La differenza tra la maggiore percentuale per le donne e la percentuale prevista per gli uomini non è dovuta nei casi in cui siano in atto, per effetto di aumenti collettivi, superminimi sulle paghe tabellari pari o superiori all'1 per cento, ed è dovuta solo parzialmente, e fino a concorrenza dell'1 per cento, nei casi di superminimi inferiori.

NORME TRANSITORIE

A) Per quanto riguarda il problema del trattamento salariale delle donne in rapporto a quello degli uomini, le parti si rimettono a quanto verrà stabilito dalle Confederazioni a conclusione delle trattative in corso con l'intesa che, ove entro il 30 giugno 1960 le trattative interconfederali non fossero giunte a conclusione, le parti si incontreranno nuovamente per esaminare la questione in sede di settore, entro il 31 luglio 1960.

B) L'aumento del 5,50 per cento previsto dal presente accordo sarà esteso agli apprendisti calcolandolo sugli stessi elementi sui quali fu calcolato l'aumento del 4 per cento di cui all'accordo 16 marzo 1956, ivi compreso l'aumento derivante dal detto 4 per cento.

C) Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1959 per dar corso alle trattative per la regolamentazione contrattuale dell'apprendistato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 LUGLIO 1960 PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NELL'INDUSTRIA METALMECCANICA E NELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Addì 7 luglio 1960, in Roma,

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, presieduta dal comm. *Enri[illegible] Battaggion* e composta dai signori dott. *Fabio Alban[illegible]e, Alberto Antonini,* dottor *Fausto Arioti,* rag. *G[illegible]o Badaracco,* rag. *Franco Bargagna,* rag. *Ettor[illegible] [illegible]rgdmaschi,* dott. *Aldo Bermone,* dott. *Fausto Bertoletti,* per. ind. cav. *Guido Bertoli,* ing. *Alfredo Bossini,* dott. *Manlio Bucci,* dottor *Aldo Burzio, Mario Salvatore Caminita,* dott. *Sebastiano Campanella,* prof. *Eugenio Capra,* dott. *Giuseppe Caracciolo,* dott. *Aldo Chiabrando,* rag. *Sante Chioatto,* dott. *Carlo Ciancetta,* dott. *Vincenzo Ciminelli, Enrico Conti,* dott. *Sandro Dall'Aglio,* rag. *Aldo Dei,* ing. *A. D. Derossi,* ing. *Paolo Derossi,* dott. *Mario D'Onofrio,* avv. *Germano Fanti,* dott. *Mario Fasciano,* dott. *Francesco Favara,* dott. *Tito Favi,* dott. *Guglielmo Ferraris,* dott. *Italo Ferrero,* dott. *Gabriele Ferrini,* dott. *Manlio Forniti,* dott. *Ettore Gagliardi,* dott. *Alberto Gai,* avv. *Giorgio Garino,* rag. *Renzo Gasperini,* dott. *Domenico Gattinara,* dott. *Stefano Gavotti Verospi, Alfredo Ghezzi,* ing. *Pietro Giordano,* dott. *Mario Giovene,* dott. *Ercole Giuliani,* dott. *Enrico Giunta,* dott. *Vincenzo Gnudi,* dott. *Guido Goti,* rag. *Rizzieri Gualzetti,* dott. *Guglielmo Guercini,* dott. *Mario Guenzi,* ing. *Augusto Hirschler,* dott. *Mario Jori,* avv. *Paolo Mannocci,* dott. *Giorgio Marramao,* rag. *Silvio Martuccelli,* dott. *Vittorio Milella,* dott. *Teodoro Montagna,* dott. *Bruno Moraschini,* dott. *Augusto Mussato,* dott. *Filippo Ongarato,* dott. *Pio Orlando,* dott. *Giancarlo Ortolani,* dott. *Alessandro Padula,* rag. *Luigi Parodi,* dott. *Giuseppe Pedone,* avv. *Vittorio Piccione, Aldo Pietroforte,* avv. *Nino Piraino,* comm. *Bruno Pollazzi,* dott. *Oronzo Quarta,* avv. *Italo Ramorino,* dott. *Mario Ricci,* ing. *Sergio Riva, Ezio Rizzi,* dott. comm. *G.B. Rosa,* dott. *Salvatore Rosano,* avv. *Dino Stefani,* dott. *Giacomo Tropea,* dott. *Niccolò Tucci,* dott. *Giuliano Valle,* dott. *Sandro Viola,* dott. *Augusto Zei;*

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI E DI VENTILAZIONE, IDRICI, SANITARI, ELETTRICI, TELEFONICI ED AFFINI (ASSISTAL), rappresentata dal Presidente ing. *Antonio Bozino Resmini* e dal Segretario dott. *Francesco Mandruzzato;*

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Filippo Bazzanti* e dal dott. *Mario Rossi;*

la DELEGAZIONE DI AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, presieduta dal dott. *Raimondo Bariletti* e composta dai sigg. dott. *Emilio Bertelli,* dott. *Cesare Bruno* dott. *Ezio Buschi,* dott. *Cosimo Calcagnile,* ing. *Rinaldo Canfori,* dott. *Aldo Carisi,* ing. *Adolfo Conti,* comm. *Francesco Crisi,* avv. *Umberto Cuttica,* cav. uff. *Michele D'Ambrosio,* rag. *Giulio De Florio La Rocca,* dott. *Angelo De Lorenzi,* dott. *Ettore Di Pietro,* ing. *Giovanni Dito,* avv. *Mario Einaudi,* dott. *Mario Enrico,* dott. *Luigi Ferrini,* dott. *Golfr[illegible] Gramignani,* dott. *Virgilio Laffond,* rag. *Mario Leonzi,* avvocato *Carlo Maccaroni,* dott. *Pietro Mecucci,* rag. *Mario Moretti,* rag. *Paolo Mormile,* dott. *Giorgio Orsini,* avvocato *Pietro Piegari,* rag. *Ingo Ravalico,* dott. *Alberto Sburlati,* dott. *Carlo Alberto Suffritti,* dott. *Albino Tambornini,* ing. *Domenico Zirilli;*

con l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dai sigg. dott. *Uberto Allegri,* dott. *Giuseppe Marchesano* e dott. *Giorgio Branca;*

e in ordine alfabetico le sottoindicate organizzazioni dei lavoratori:

la FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI, rappresentata da *Volontè Franco,* segretario generale; *Zanzi Luigi* e *Pomesano Paolo,* segretari nazionali, e da una delegazione composta dai sigg. *Brolpasino Luigi, Castrezzati Franco, Gervasoni Franco, Giorgi* rag. *Pietro, Mola Giovanni, Negro Carlo, Santi Ermido, Seveso Pietro, Viscardi Melchiorre, Zeni Emilio,* assistita dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nelle persone dell'on. dott. *Bruno Storti,* segretario generale, dott. *Dionigi Coppo,* segretario generale aggiunto, dott. *Paolo Cavezzali,* segretario confederale sindacale;

la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI (FIOM), rappresentata dal segretario generale on. *Luciano Lama,* dal segretario generale aggiunto *Piero Boni,* dai segretari nazionali *Albertino Masetti, Elio Pastorino* e *Renato Cappelli* e da una delegazione composta dai signori *Annibale Carli, Giuseppe Muraro, Federico Scarioni, Rino Bonazzi, Vasco Butini, Mario Martucci, Emilio Guglielmino, Giovanni Riva, Enzo Bartocci;*

assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai segretari on. *Vittorio Foa* e on. *Luciano Romagnoli* e dai signori *Silvano Ridi* e *Carlo Bensi;*

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALLURGICI (UILM), rappresentata dai segretari nazionali dott. *Bruno Corti, Giuseppe Della Motta, Sergio Serena* e da una delega-

zione composta dai sigg. *Giosuè Arvonio, Nicola Biesta, Gino Campani, Ferruccio Ferrari,* dott. *Valerio Lorenzati,* geom. *Amedeo Molino, Giuseppe Paparelli, Secondo Perone, Benedetto Risso, Giuseppe Sabatini, Riccardo Mantegazza, Giovanni Patti, Franco Varena, Cristoforo Cazzullo, Maria Baldacci, Carlo Vanin, Alvaro Rossi, Marino Paoli, Ottorino Marchesan, Antonio Guttadauro;*

assistita dall'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL), rappresentata dal segretario coordinatore dott. *Italo Viglianesi* e dal segretario dott. *Raffaele Vanni,* assistiti dal dott. *Tullio Repetto.*

Addì 7 luglio 1960, in Roma,

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, presieduta dal comm. *Enrico Battaggion* e composta dai signori dott. *Fabio Albanese, Alberto Antonini,* dottor *Fausto Arioti,* rag. *Giulio Badaracco,* rag. *Franco Bargagna,* rag. *Ettore Bergamaschi,* dott. *Aldo Bermone,* dott. *Fausto Bertoletti,* per. ind. cav. *Guido Bertoli,* ing. *Alfredo Bossini,* dott. *Manlio Bucci,* dottor *Aldo Burzio, Mario Salvatore Caminita,* dott. *Sebastiano Campanella,* prof. *Eugenio Capra,* dott. *Giuseppe Caracciolo,* dott. *Aldo Chiabrando,* rag. *Sante Chioatto,* dott. *Carlo Ciancetta,* dott. *Vincenzo Ciminelli, Enrico Conti,* dott. *Sandro Dall'Aglio,* rag. *Aldo Dei,* ing. *A. D. Derossi,* ing. *Paolo Derossi,* dott. *Mario D'Onofrio,* avv. *Germano Fanti,* dott. *Mario Fasciano,* dott. *Francesco Favara,* dott. *Tito Favi,* dott. *Guglielmo Ferraris,* dott. *Italo Ferrero,* dott. *Gabriele Ferrini,* dott. *Manlio Forniti,* dott. *Ettore Gagliardi,* dott. *Alberto Gai,* avv. *Giorgio Garino,* rag. *Renzo Gasperini,* dott. *Domenico Gattinara,* dott. *Stefano Gavotti Verospi, Alfredo Ghezzi,* ing. *Pietro Giordano,* dott. *Mario Giovene,* dott. *Ercole Giuliani,* dott. *Enrico Giunta,* dott. *Vincenzo Gnudi,* dott. *Guido Goti,* rag. *Rizzieri Gualzetti,* dott. *Guglielmo Guercini,* dott. *Mario Guenzi,* ing. *Augusto Hirschler,* dott. *Mario Jori,* avv. *Paolo Mannocci,* dott. *Giorgio Marramao,* rag. *Silvio Martuccelli,* dott. *Vittorio Milella,* dott. *Teodoro Montagna,* dott. *Bruno Moraschini,* dott. *Augusto Mussato,* dott. *Filippo Ongarato,* dott. *Pio Orlando,* dott. *Giancarlo Ortolani,* dott. *Alessandro Padula,* rag. *Luigi Parodi,* dott. *Giuseppe Pedone,* avv. *Vittorio Piccione, Aldo Pietroforte,* avv. *Nino Piraino,* comm. *Bruno Pollazzi,* dott. *Oronzo Quarta,* avv. *Italo Ramorino,* dott. *Mario Ricci,* ing. *Sergio Riva, Ezio Rizzi,* dott. comm. *G.B. Rosa,* dott. *Salvatore Rosano,* avv. *Dino Stefani,* dott. *Giacomo Tropea,* dott. *Niccolò Tucci,* dott. *Giuliano Valle,* dott. *Sandro Viola,* dott. *Augusto Zei;*

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI E DI VENTILAZIONE, IDRICI, SANITARI, ELETTRICI, TELEFONICI ED AFFINI (ASSISTAL), rappresentata dal Presidente ing. *Antonio Bozino Resmini* e dal Segretario dott. *Francesco Mandruzzato;*

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Filippo Bazzanti* e dal dott. *Mario Rossi;*

la DELEGAZIONE DI AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, presieduta dal dott. *Raimondo Barletti* e composta dai sigg. dott. *Emilio Bertelli,* dott. *Cesare Bruno,* dott. *Ezio Buschi,* dott. *Cosimo Calcagnile,* ing. *Rinaldo Canfori,* dott. *Aldo Carisi,* ing. *Adolfo Conti,* comm. *Francesco Crisi,* avv. *Umberto Cuttica,* cav. uff. *Michele D'Ambrosio,* rag. *Giulio De Florio La Rocca,* dott. *Angelo De Lorenzi,* dott. *Ettore Di Pietro,* ing. *Giovanni Dito,* avv. *Mario Einaudi,* dott. *Mario Enrico,* dott. *Luigi Ferrini,* dott. *Golfredo Gramignani,* dott. *Virgilio Laffond,* rag. *Mario Leonzi,* avv. *Carlo Maccaroni,* dott. *Pietro Mecucci,* rag. *Mario Moretti,* rag. *Paolo Mormile,* dott. *Giorgio Orsini,* avv. *Pietro Piegari,* rag. *Ingo Ravalico,* dott. *Alberto Sburlati,* dott. *Carlo Alberto Suffritti,* dott. *Albino Tambornini,* ing. *Domenico Zirilli;*

con l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dai sigg. dott. *Uberto Allegri,* dott. *Giuseppe Marchesano* e dott. *Giorgio Branca;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI METALMECCANICI (CISNAL), rappresentata dal suo segretario nazionale *Verledo Guidi,* dai componenti la Segreteria nazionale *Albricci Mansueto, Colombo Mercedes, Grasso Enrico, Saroli Francesco* e dal sig. *Rattazzi Nicolò* componente la Giunta;

assistita dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL), in persona del suo segretario generale prof. *Giuseppe Landi* e dal segretario generale aggiunto *Francesco Bloise.*

Addì 7 luglio 1960, in Roma,

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI METALMECCANICI, presieduta dal comm. *Enrico Battaggion* e composta dai signori dott. *Fabio Albanese, Alberto Antonini,* dottor *Fausto Arioti,* rag. *Giulio Badaracco,* rag. *Franco Bargagna,* rag. *Ettore Bergamaschi,* dott. *Aldo Bermone,* dott. *Fausto Bertoletti,* per. ind. cav. *Guido Bertoli,* ing. *Alfredo Bossini,* dott. *Manlio Bucci,* dottor *Aldo Burzio, Mario Salvatore Caminita,* dott. *Sebastiano Campanella,* prof. *Eugenio Capra,* dott. *Giuseppe Caracciolo,* dott. *Aldo Chiabrando,* rag. *Sante Chioatto,* dott. *Carlo Ciancetta,* dott. *Vincenzo Ciminelli, Enrico Conti,* dott. *Sandro Dall'Aglio,* rag. *Aldo Dei,* ing. *A. D. Derossi,* ing. *Paolo Derossi,* dott. *Mario D'Onofrio,* avv. *Germano Fanti,* dott. *Mario Fasciano,* dott. *Francesco Favara,* dott. *Tito Favi,* dott. *Guglielmo Ferraris,* dott. *Italo Ferrero,* dott. *Gabriele Ferrini,* dott. *Manlio Forniti,* dott. *Ettore Gagliardi,* dott. *Alberto Gai,* avv. *Giorgio Garino,* rag. *Renzo Gasperini,* dott. *Domenico Gattinara,* dott. *Stefano Gavotti Verospi, Alfredo Ghezzi,* ing. *Pietro Giordano,* dott. *Mario Giovene,* dott. *Ercole Giuliani,* dott. *Enrico Giunta,* dott. *Vincenzo Gnudi,* dott. *Guido Goti,* rag. *Rizzieri Gualzetti,* dott. *Guglielmo Guercini,* dott. *Mario Guenzi,* ing. *Augusto Hirschler,* dott. *Mario Jori,* avv. *Paolo Mannocci,* dott. *Giorgio Marramao,* rag. *Silvio Martuccelli,* dott. *Vittorio Milella,* dott. *Teodoro Montagna,* dott. *Bruno Moraschini,* dott. *Augusto Mussato,* dott. *Filippo Onga-*

rato, dott. *Pio Orlando,* dott. *Giancarlo Ortolani,* dott. *Alessandro Padula,* rag. *Luigi Parodi,* dott. *Giuseppe Pedone,* avv. *Vittorio Picoione, Aldo Pietroforte,* avv. *Nino Piraino,* comm. *Bruno Pollazzi,* dott. *Oronzo Quarta,* avv. *Italo Ramorino,* dott. *Mario Ricci,* ing. *Sergio Riva, Ezio Rizzi,* dott. comm. *G.B. Rosa,* dott. *Salvatore Rosano,* avv. *Dino Stefani,* dott. *Giacomo Tropea,* dott. *Nicolò Tucci,* dott. *Giuliano Valle,* dott. *Sandro Viola,* dott. *Augusto Zei;*

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI DI IMPIANTI TERMICI E DI VENTILAZIONE, IDRICI, SANITARI, ELETTRICI, TELEFONICI ED AFFINI (ASSISTAL), rappresentata dal Presidente ing. *Antonio Bozino Resmini* e dal Segretario dott. *Francesco Mandruzzato;*

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. *Filippo Bazzanti* e dal dott. *Mario Rossi;*

la DELEGAZIONE DI AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, presieduta dal dott. *Raimondo Bariletti* e composta dai sigg. dott. *Emilio Bertelli,* dott. *Cesare Bruno,* dott. *Ezio Buschi,* dott. *Cosimo Calcagnile,* ing. *Rinaldo Canfori,* dott. *Aldo Carisi,* ing. *Adolfo Conti,* comm. *Francesco Crisi,* avv. *Umberto Cuttica,* cav. uff. *Michele D'Ambrosio,* rag. *Giulio De Floriò La Rocca,* dott. *Angelo De Lorenzi,* dott. *Ettore Di Pietro,* ing. *Giovanni Dito,* avv. *Mario Einaudi,* dott. *Mario Enrico,* dott. *Luigi Ferrini,* dott. *Golfredo Gramignani,* dott. *Virgilio Laffond,* rag. *Mario Leonzi,* avv. *Carlo Maccaroni,* dott. *Pietro Mecucci,* rag. *Mario Moretti,* rag. *Paolo Mormile,* dott. *Giorgio Orsini,* avv. *Pietro Piegari,* rag. *Ingo Ravalico,* dott. *Alberto Sburlati,* dott. *Carlo Alberto Suffritti,* dott. *Albino Tambornini,* ing. *Domenico Zirilli;*

con l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND, rappresentata dai signori: dott. *Uberto Allegri,* dottor *Giuseppe Marchesano* e dott. *Giorgio Branca;*

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI (FAILM), rappresentata dal segretario nazionale sig. *Amilcare Vaccani,* dai sigg. *Augusto La Rotonda, Francesco Morelli* e da una Delegazione composta dai sigg.: *Alessio Calza, Sante Luigi Zaccaria, Francesco Picone e Marino Borelli;*

con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI (CISAL), rappresentata dal segretario generale dott. *Ubaldo Salvati* e dai vice segretari dott. *Gioacchino Dello Russo* e dott. *Giuseppe De Lorenzo.*

Si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dell'apprendistato nella industria metalmeccanica e nell'installazione di impianti.

Art. 1.

NORME GENERALI

La disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.

Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contrato collettivo nazionale di lavoro del 23 ottobre 1959.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

Per l'assunzione in prova dell'apprendista non è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova non dovrà superare le quattro settimane, riducibili a due per gli apprendisti in possesso di certificato di licenza di scuole professionali o di avviamento; durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità, col solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Superato il periodo di prova l'assunzione in qualità di apprendista sarà confermata mediante comunicazione scritta all'interessato.

Art. 3.

TIROCINIO FAESSO DIVERSE AZIENDE

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non seperati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.

Art. 4.

DURATA DEL TIROCINIO

La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.

Per aver diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.

TABELLA DELLA DURATA DEL PERIODO DI TIROCINIO

TITOLO DI STUDIO	Età di assunzione					
	14	15	16	17	18	19
A) Scuola elementare + scuola di avviamento professionale + licenza di scuola tecnica (scuola tecnica industriale o istituto professionale) di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendistato o frequenza del 4° anno di istituto tecnico industriale			1 anno e 6 mesi	1 anno	1 anno	6 mesi
B) Scuola elementare + scuola di avviamento professionale + ammissione al 2° corso di scuola tecnica (scuola tecnica industriale o istituto professionale) di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendistato	4 anni	3 anni	2 anni e 6 mesi	2 anni	2 anni	2 anni
C) Scuola elementare + licenza di scuola o corsi di avviamento professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendistato	4 anni e 6 mesi	3 anni e 6 mesi	3 anni	2 anni e 6 mesi	2 anni e 6 mesi	2 anni
D) Licenza elementare . . .	5 anni	4 anni	3 anni e 6 mesi	3 anni	3 anni	2 anni

Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle parti stipulanti per determinarne concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell'eventuale incasellamento nei vari gruppi.

Art. 5.

MINIMI DI PAGA BASE

Le percentuali di cui all'apposita tabella vanno riferite al minimo di paga base tabellare dell'operaio qualificato di età corrispondente a quella dell'apprendista alla fine del periodo contrattuale di apprendistato.

Pertanto le paghe risultanti dall'applicazione delle suddette percentuali si intendono comprensive di tutti gli elementi retributivi in precedenza corrisposti, esclusa la sola contingenza post-conglobamento, la quale verrà corrisposta nella misura prevista, per il manovale comune dell'età dell'apprendista, dall'accordo interconfederale 15 gennaio 1957.

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI PAGA BASE

SEMESTRI	Gruppo *A*						Gruppo *B*						Gruppo *C*						Gruppo *D*					
	14	15	16	17	18	19	14	15	16	17	18	19	14	15	16	17	18	19	14	15	16	17	18	19
1°	—	—	60	75	80	80	37	41	50	56	60	70	37	41	50	56	60	70	37	41	50	54	60	70
2°	—	—	75	90	90	—	43	46	58	66	71	77	43	46	59	65	70	77	42	46	57	59	68	77
3°	—	—	90	—	—	—	47	51	65	75	84	82	47	51	65	74	79	82	46	51	64	68	77	82
4°	—	—	—	—	—	—	50	58	70	90	90	90	51	57	74	80	85	90	50	58	72	76	82	90
5°	—	—	—	—	—	—	55	70	90	—	—	—	56	64	81	90	90	—	55	64	79	84	87	—
6°	—	—	—	—	—	—	62	90	—	—	—	—	62	74	90	—	—	—	62	74	85	90	90	—
7°	—	—	—	—	—	—	72	—	—	—	—	—	70	90	—	—	—	—	69	85	90	—	—	—
8°	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	77	—	—	—	—	—	76	90	—	—	—	—
9°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	83	—	—	—	—	—
10°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—

Art. 6.

LAVORO A COTTIMO, A INCENTIVO E IN SERIE

I periodi di tempo di cui al primo comma dell'articolo 23 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, sono stabiliti come segue:

a) per durata dell'apprendistato fino a 2 anni: il 50 per cento della durata del tirocinio;

b) per durata dell'apprendistato fino a 3 anni: il 35 per cento della durata del tirocinio;

c) per durata superiore a 3 anni: il 30 per cento della durata del tirocinio.

L'inserimento dell'apprendista nel lavoro a cottimo, ad incentivo o in serie avverrà normalmente negli ultimi periodi del tirocinio.

Fermo restando che in relazione alla particolare natura del rapporto, non è applicabile agli apprendisti quanto disposto dai comma 3 e segg. dell'articolo 2 della parte comune del c.n. 23 ottobre 1959, le tariffe di cottimo predisposte per gli apprendisti dovranno rispettare le norme contenute al 3° comma dell'articolo 16 — parte I, operai — del sopra citato contratto, che regola il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 10 per cento delle rispettive paghe basi.

Art. 7.

FERIE

A norma dell'articolo 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 agli apprendisti di età non superiore ai sedici anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano superato i 16 anni, un periodo feriale di 20 giorni di calendario.

All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'azienda, di norma spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 8.

GRATIFICA NATALIZIA

L'azienda corrisponderà per ciascun anno all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.

Art. 9.

INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE

Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza — ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 — dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.

Art. 10.

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA

All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso per motivi a lui non imputabili alla prova del capolavoro entro un mese dalla fine del predetto periodo di tirocinio, si intenderà attribuita la qualifica.

Art. 11

NORME TRANSITORIE

Nelle provincie ove siano in atto situazioni retributive contrattuali o di fatto inferiori alla tabella di cui allo articolo 5, nell'intento di conseguire, con gradualità l'allineamento alla disciplina concordata, fino al 31 dicembre 1961, si applicheranno le seguenti norme.

Premesso che le basi di partenza dell'apprendistato saranno pari all'81 per cento delle corrispondenti percentuali di partenza delle tabelle di cui all'articolo 5, i valori intermedi degli scatti fino al termine del tirocinio si determineranno secondo il seguente procedimento:

la scalinatura normale di cui all'articolo 5 verrà ridotta, per tutti gli scatti e fino al termine dell'apprendistato, di un numero di punti pari a quelli concordati in meno per l'inizio del tirocinio in virtù della deroga temporanea.

In pratica, stabilito il valore del seguente quoziente:

$$\frac{\textit{differenza in punti all'inizio dell'apprendistato}}{\text{numero scatti}}$$

ogni scatto, successivo all'inizio del tirocinio, sarà aumentato del valore anzidetto per una volta al primo scatto, due al secondo, tre al terzo e così via, sino ad annullare ogni differenziazione al termine dell'apprendistato.

Gli arrotondamenti delle percentuali si effettueranno al punto superiore quando il resto supera il mezzo punto, al punto inferiore negli altri casi.

Le Associazioni industriali provinciali interessate all'applicazione delle norme transitorie di cui sopra, ne daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.

ESEMPI

1) GRUPPO *D* — *Anni* 14:

37 % × 81% = 29,97 arrotondato a 30 % = partenza
Differenza su 37 % = punti 7

Punti 7 10 scatti = 0,7 per scatto.

1° *Scatto*:

42 % — 7 % = 35 % + 0,7 punti = 35,7 arrotondato a 36 %.

2° *Scatto*:

46 % — 7 % = 39 % + (0,7 × 2) = 1,4 punti = 40,4 arrotondato a 40 %, e così di seguito.

2) GRUPPO *C* — Anni 15:

41 % × 81 % = 33,21 arrotondato a 33 %
Differenza su 41 % = punti 8

Punti 8 : scatti 7 = 1,142.

1° *Scatto*:

46 % — 8 % = 38 % + 1,14 punti = 39,14 arrotondato a 39 %.

2° *Scatto*:

51 % — 8 % = 43 % + (1,14 × 2) = 2,28 = 45,28 arrotondato a 45 %, e così di seguito.

Art. 12.

INSCINDIBILITÀ

La progressione delle percentuali salariali nei vari semestri, di cui alla tabella annessa all'articolo 5, forma un tutto inscindibile con il risultato globale, concordato per i singoli gruppi *A, B, C, D,* e per ciascuna età di inizio dell'apprendistato.

Art. 13.

DECORRENZA

Il presente contratto — che forma parte integrante del contratto nazionale 23 ottobre 1959, di cui segue le sorti — entra in vigore dall'inizio del periodo di paga in corso alla sua data di stipulazione e dalla stessa data troveranno applicazione le retribuzioni discendenti dalla tabella annessa all'articolo 5 senza peraltro che da ciò derivi una riduzione della paga eventualmente superiore in corso alla suddetta data per i singoli apprendisti in servizio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO